

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 23



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
27 gennaio 2010

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo ⁽¹⁾** 6
- ★ **Regolamento (UE) n. 74/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che modifica i regolamenti (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 1580/2007 e (CE) n. 376/2008 per quanto riguarda le condizioni e la forma delle comunicazioni alla Commissione** 28
- Regolamento (UE) n. 75/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 31
- Regolamento (UE) n. 76/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10 33

Prezzo: 4 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

IV Atti adottati prima del 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

2010/48/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ...** 35

2010/49/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che determina le prime regioni per l'inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) [notificata con il numero C(2009) 8542]** 62

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 72/2010 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2010

che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione dovrebbe effettuare ispezioni allo scopo di controllare l'applicazione del regolamento (CE) n. 300/2008 da parte degli Stati membri. L'organizzazione di ispezioni sotto la supervisione della Commissione è necessaria per verificare l'efficacia dei programmi nazionali di controllo della qualità.
- (2) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare nel corso della preparazione e nello svolgimento delle ispezioni.
- (3) La Commissione dovrebbe poter accogliere nelle sue squadre di ispezione gli auditor nazionali qualificati messi a disposizione dagli Stati membri.
- (4) Le ispezioni della Commissione, come pure l'elaborazione delle relazioni in materia, dovrebbero seguire una procedura predefinita e una metodologia standardizzata.
- (5) Gli Stati membri dovrebbero provvedere alla rapida correzione delle carenze individuate durante le ispezioni della Commissione.

(6) La Commissione dovrebbe poter svolgere ispezioni di controllo per verificare l'avvenuta correzione delle carenze.

(7) Dovrebbe essere istituito un procedimento per rimediare alle carenze di gravità tale da avere un impatto significativo sul livello generale di sicurezza dell'aviazione nella Comunità.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce procedure per lo svolgimento delle ispezioni che la Commissione effettua per controllare l'applicazione del regolamento (CE) n. 300/2008 da parte degli Stati membri. Le ispezioni della Commissione hanno ad oggetto le competenti autorità degli Stati membri e determinati aeroporti, operatori e soggetti che applicano le norme di sicurezza nel settore dell'aviazione. Tali ispezioni sono condotte in modo trasparente, efficace, armonizzato e coerente.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «autorità competente», l'autorità nazionale designata dallo Stato membro, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 300/2008;

⁽¹⁾ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

- 2) «ispezione della Commissione», esame effettuato dagli ispettori della Commissione sui controlli di qualità, sulle misure, procedure e installazioni di sicurezza dell'aviazione civile esistenti, per accertare i livelli di conformità al regolamento (CE) n. 300/2008;
- 3) «ispettore della Commissione», dipendente della Commissione adeguatamente qualificato, ovvero dipendente dello Stato membro incaricato di svolgere attività di controllo della conformità a livello nazionale a nome dell'autorità competente e scelto per partecipare alle ispezioni della Commissione;
- 4) «comitato», comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008;
- 5) «carenza», mancata conformità ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 300/2008;
- 6) «auditor nazionale», dipendente dello Stato membro incaricato di svolgere attività di controllo della conformità a livello nazionale a nome dell'autorità competente;
- 7) «test», valutazione delle misure di sicurezza dell'aviazione, con la quale è simulata l'intenzione di commettere un atto illecito, allo scopo di verificare l'efficacia nell'attuazione delle misure di sicurezza poste in essere;
- 8) «misura compensativa», provvedimento o serie di provvedimenti temporanei intesi a limitare per quanto possibile l'impatto di una carenza riscontrata durante un'ispezione, in attesa che quest'ultima venga integralmente corretta.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Cooperazione degli Stati membri

1. Fatte salve le competenze della Commissione, gli Stati membri cooperano con la Commissione nell'esecuzione dei propri compiti ispettivi. Tale cooperazione si attiva nel corso delle fasi di preparazione, controllo, relazione.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che la notifica di un'ispezione sia mantenuta riservata, in modo da non compromettere il procedimento ispettivo.

Articolo 4

Esercizio dei poteri della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che gli ispettori della Commissione siano posti in grado di esercitare le proprie funzioni di ispezione delle attività di sicurezza dell'aviazione civile svolte dalle autorità competenti a norma del regolamento (CE) n.

300/2008 e da qualunque soggetto aeroportuale, operatore ed entità tenuto a osservare detto regolamento.

2. Gli Stati membri garantiscono che gli ispettori della Commissione abbiano accesso, facendone richiesta, a tutta la documentazione pertinente necessaria per valutare la conformità alle regole comuni.

3. Qualora gli ispettori della Commissione incontrino difficoltà nell'espletamento delle loro funzioni, gli Stati membri interessati assistono la Commissione con ogni strumento di loro competenza, affinché essa possa svolgere pienamente il suo compito.

Articolo 5

Criteri di selezione degli ispettori della Commissione

Per essere idonei a partecipare alle ispezioni della Commissione gli ispettori della Commissione devono avere un'adeguata esperienza teorica e pratica e aver completato con successo un'apposita formazione.

Tale formazione:

- a) è dispensata dai servizi della Commissione;
- b) è iniziale e in seguito periodica;
- c) garantisce il raggiungimento di uno standard adeguato all'obiettivo di poter verificare che le misure di sicurezza siano applicate in conformità del regolamento (CE) n. 300/2008.

La formazione iniziale comprende un esame.

Articolo 6

Partecipazione di auditor nazionali alle ispezioni della Commissione

1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione auditor nazionali in grado di partecipare alle ispezioni della Commissione e alle connesse attività di preparazione e relazione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ad almeno uno e a non più di cinque auditor nazionali che possono essere invitati a partecipare alle ispezioni della Commissione.

3. Un elenco di tutti i controllori nazionali nominati dagli Stati membri che soddisfano i requisiti indicati all'articolo 5, paragrafo 1, è comunicato annualmente al comitato.

4. Un auditor nazionale non partecipa alle ispezioni della Commissione nello Stato membro da cui dipende.

5. Le richieste relative alla partecipazione di controllori nazionali alle ispezioni della Commissione sono inviate all'autorità competente in tempo utile, di norma almeno due mesi prima della prevista data d'inizio dell'ispezione.

6. Le spese relative alla partecipazione dei controllori nazionali alle attività ispettive della Commissione sono a carico della Commissione, nel rispetto delle norme comunitarie vigenti in materia.

CAPO III

PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DI ISPEZIONI DELLA COMMISSIONE

Articolo 7

Notifica delle ispezioni

1. La Commissione comunica la data dell'ispezione con un preavviso di almeno due mesi all'autorità competente per il territorio in cui l'ispezione avrà luogo.

2. Contestualmente alla comunicazione relativa all'ispezione e unitamente alla richiesta di tutta la documentazione pertinente, l'autorità competente può eventualmente ricevere un questionario preliminare da compilare. Il questionario completato e la documentazione richiesta devono essere trasmessi alla Commissione almeno due settimane prima della data prevista per l'ispezione.

3. Qualora disponga di informazioni dalle quali emerge che un aeroporto presenta carenze suscettibili di avere un impatto significativo sul livello generale della sicurezza dell'aviazione nella Comunità, la Commissione consulta l'autorità competente dello Stato membro interessato e il periodo di preavviso dell'ispezione può essere ridotto a due settimane. In tal caso, non si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 8

Preparazione delle ispezioni

1. Gli ispettori della Commissione svolgono attività preparatorie per garantire l'efficienza, l'accuratezza e la coerenza delle ispezioni.

2. La Commissione fornisce all'autorità competente i nomi degli ispettori incaricati delle ispezioni e altre informazioni utili.

3. Per ogni ispezione l'autorità competente nomina un coordinatore che provvede agli adempimenti pratici connessi alle

attività di ispezione da eseguire. Entro tre settimane dal ricevimento della notifica dell'ispezione, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e i dati necessari per contattare il coordinatore.

Articolo 9

Svolgimento delle ispezioni

1. Gli ispettori della Commissione svolgono le ispezioni in modo efficiente ed efficace, tenendo in debito conto la sicurezza propria e degli altri. Gli ispettori della Commissione che nel corso dell'ispezione hanno un comportamento non conforme a questi requisiti possono essere esclusi da successive ispezioni effettuate dalla Commissione.

2. Per verificare la conformità ai requisiti di sicurezza dell'aviazione civile di cui al regolamento (CE) n. 300/2008 è impiegata una metodologia standard.

Le ispezioni sono effettuate sulla base di una raccolta sistematica di informazioni, utilizzando una o più delle seguenti tecniche:

- a) osservazioni;
- b) verifiche;
- c) interviste;
- d) esame di documenti; e
- e) test.

3. Gli ispettori della Commissione, quando svolgono attività ispettiva, sono accompagnati da un rappresentante dell'autorità competente. Tale accompagnatore non deve pregiudicare con il suo comportamento l'efficienza e l'efficacia delle attività ispettive.

4. Gli ispettori della Commissione sono muniti di un documento che li identifica come persone autorizzate a effettuare ispezioni per conto della Commissione e di un tesserino di riconoscimento aeroportuale che consente l'accesso a tutti i luoghi necessari all'ispezione. La tipologia del tesserino di riconoscimento aeroportuale non deve pregiudicare l'efficienza e l'efficacia delle attività ispettive.

5. I test sono effettuati soltanto dopo l'anticipata notifica di essi all'autorità competente e in stretta cooperazione con la stessa.

6. Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori della Commissione siano autorizzati a trasportare oggetti da utilizzare per i test, compresi gli oggetti proibiti o che abbiano l'apparenza di oggetti proibiti, in qualsiasi zona alla quale sia necessario accedere durante lo svolgimento di un'ispezione, nonché durante il transito da o verso un'ispezione, nel rispetto dei protocolli eventualmente concordati.

7. L'autorità competente è informata non appena possibile di eventuali gravi carenze riscontrate durante un'ispezione della Commissione. Inoltre, fatto salvo l'articolo 10, ogni qualvolta ciò risulti possibile gli ispettori della Commissione forniscono alla fine dell'ispezione un resoconto verbale informale dei risultati delle loro verifiche in loco.

Articolo 10

Relazione di ispezione

1. La Commissione trasmette all'autorità competente una relazione di ispezione entro sei settimane dal completamento di essa.

L'autorità competente riferisce senza indugio ai soggetti aeroportuali agli operatori o alle entità sottoposti a ispezione i risultati di rispettiva competenza.

2. Nella relazione sono esposti gli elementi accertati dagli ispettori, ivi comprese le eventuali carenze individuate. La relazione può contenere raccomandazioni relative a interventi correttivi.

3. Nel valutare le misure attuative del regolamento (CE) n. 300/2008 si applica il seguente sistema di classificazione:

- a) pienamente conforme;
- b) conforme, ma si auspica un miglioramento;
- c) non conforme;
- d) non conforme, con presenza di gravi carenze;
- e) non applicabile;
- f) non confermato.

Articolo 11

Risposta dell'autorità competente

1. Entro tre mesi dalla spedizione della relazione di ispezione, l'autorità competente trasmette per iscritto alla Commissione una risposta alla relazione che:

- a) tiene conto dei risultati e delle raccomandazioni;
- b) fornisce un piano di azione, in cui sono indicate le azioni e i tempi previsti per rimediare ad ogni carenza riscontrata.

2. Qualora sia effettuata un'ispezione di controllo, la risposta dell'autorità competente deve essere presentata entro sei settimane dalla data di invio della relazione di ispezione.

3. Qualora la relazione d'ispezione non evidenzia carenze, non è richiesta alcuna risposta.

Articolo 12

Rettifica di carenze

1. Le carenze individuate durante le ispezioni devono essere corrette prontamente. Se la rettifica non può aver luogo in tempi rapidi, si attuano misure compensative.

2. L'autorità competente notifica alla Commissione, per iscritto, l'avvenuta rettifica delle carenze. La conferma si basa sulle attività di controllo di conformità effettuate dall'autorità competente.

3. Quando si ritiene che la relazione ispettiva non richieda alcun intervento, l'autorità competente ne è informata.

Articolo 13

Ispezioni di controllo

1. Dopo aver ricevuto la risposta dell'autorità competente e tutti i chiarimenti eventualmente richiesti, la Commissione può procedere a un'ispezione di controllo.

2. L'autorità competente è informata con un preavviso di almeno due settimane dell'ispezione di controllo che deve essere effettuata sul suo territorio.

3. Le ispezioni di controllo riguardano in particolare i settori nei quali sono state riscontrate carenze nel corso della precedente ispezione della Commissione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 14

Informazione del comitato

Il comitato è periodicamente informato in merito all'attuazione del programma di ispezione della Commissione e ai risultati delle valutazioni condotte.

*Articolo 15***Notifica alle autorità competenti delle carenze gravi**

1. Le autorità competenti vengono informate se un'ispezione effettuata in un aeroporto situato sul loro territorio evidenzia una carenza grave che è giudicata avere un impatto significativo sul livello generale di sicurezza dell'aviazione nella Comunità. Questa informazione è rapidamente comunicata anche alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.

2. Le autorità competenti sono prontamente informate anche quando la Commissione dispone di informazioni credibili in merito ad interventi correttivi effettuati, comprese le misure compensative, dalle quali risulti che le carenze notificate a

norma del presente articolo non hanno più un impatto significativo sul livello generale di sicurezza dell'aviazione nella Comunità.

*Articolo 16***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data specificata nelle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, ma non oltre il 29 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO (UE) N. 73/2010 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2010

che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire la sicurezza e supportare i nuovi concetti operativi nell'ambito della rete europea di gestione del traffico aereo (European air traffic management network, di seguito «EATMN») è necessario disporre di dati aeronautici e di informazioni aeronautiche di qualità adeguata.
- (2) L'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (International Civil Aviation Organisation, di seguito «ICAO») ha definito una serie di requisiti di qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche in termini di accuratezza, risoluzione e integrità che occorre rispettare e mantenere nell'ambito dell'EATMN ai fini del trattamento dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche.
- (3) Si considera che i requisiti dell'ICAO forniscono una base sufficiente per i requisiti attuali di qualità dei dati ma esistono carenze comprovate che devono essere corrette, in particolare per supportare applicazioni future.
- (4) L'allegato 15 della convenzione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (di seguito, «la convenzione di Chicago») deve fornire la base principale di riferimento per i requisiti di qualità dei dati. I riferimenti alle disposizioni dell'allegato 15 della convenzione di Chicago non devono costituire automaticamente un riferimento all'allegato 4 della convenzione di Chicago o ad altri allegati della stessa.
- (5) L'analisi della situazione attuale ha dimostrato che i requisiti di qualità riguardanti i dati aeronautici e le informazioni aeronautiche non sono sempre soddisfatti nell'ambito dell'EATMN, in particolare per quanto riguarda l'accuratezza e l'integrità.

- (6) Nella catena dei dati aeronautici si continua a registrare una quantità significativa di attività realizzate manualmente su supporto cartaceo che fanno aumentare notevolmente la possibilità di errore e di degradazione della qualità dei dati. È pertanto necessario adottare misure specifiche per migliorare la situazione.
- (7) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004, Eurocontrol ha ricevuto il mandato di elaborare i requisiti che integrano e rafforzano l'allegato 15 della convenzione di Chicago per conseguire una qualità sufficiente delle informazioni aeronautiche. Il presente regolamento si basa sulla relazione del 16 ottobre 2007 concernente il suddetto mandato.
- (8) Conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 552/2004, le informazioni aeronautiche devono essere fornite progressivamente in formato elettronico, sulla base di un insieme di dati concordato in comune e normalizzato. I requisiti in oggetto devono successivamente applicarsi a tutti i dati aeronautici e a tutte le informazioni aeronautiche che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (9) Il presente regolamento non riguarda le operazioni e l'addestramento militari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004.
- (10) Le organizzazioni militari che forniscono informazioni aeronautiche utilizzate per le operazioni di traffico aereo generale costituiscono un elemento essenziale nell'ambito del trattamento dei dati aeronautici e gli Stati membri devono assicurare che la qualità dei dati in oggetto sia sufficiente per rispondere all'uso previsto.
- (11) La trasmissione e la pubblicazione tempestive di dati aeronautici e di informazioni aeronautiche nuovi o modificati, conformemente alle modifiche e ai requisiti applicabili in materia di cicli di aggiornamento definiti dall'ICAO e dagli Stati membri, sono considerate essenziali per garantire la qualità dei dati.
- (12) Gli Stati membri devono esercitare una gestione e un controllo effettivi di tutte le attività che danno luogo alla creazione di dati aeronautici e informazioni aeronautiche per assicurare che i dati presentino una qualità sufficiente per l'uso previsto.

⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.⁽²⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

- (13) I componenti e le procedure utilizzati dai creatori dei dati devono essere interoperabili con i sistemi, i componenti e le procedure utilizzati dai fornitori di servizi di informazione aeronautica al fine di consentire il funzionamento sicuro, ininterrotto ed efficiente dell'EATMN.
- (14) Per mantenere o migliorare gli attuali livelli di sicurezza delle operazioni, occorre imporre agli Stati membri di garantire che le parti interessate effettuino una valutazione della sicurezza che comprenda l'individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi. L'applicazione armonizzata di tali procedure ai sistemi disciplinati dal presente regolamento richiede l'individuazione di prescrizioni specifiche di sicurezza per tutti i requisiti relativi all'interoperabilità e alle prestazioni.
- (15) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 552/2004, le norme di attuazione per l'interoperabilità devono descrivere le procedure specifiche per la valutazione della conformità o dell'idoneità all'uso dei componenti, nonché per la verifica dei sistemi.
- (16) Il presente regolamento ha conseguenze per un ampio gruppo di parti interessate. Il presente regolamento deve quindi prendere in considerazione le capacità individuali e i livelli di partecipazione nell'ambito della catena di dati delle parti, per assicurare che le disposizioni siano applicate progressivamente al fine di conseguire la qualità dei dati richiesta.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico europeo,
- a) il pacchetto integrato di informazioni aeronautiche (di seguito «IAIP») di cui all'articolo 3, punto 7, messo a disposizione dagli Stati membri, ad eccezione delle circolari di informazione aeronautica;
- b) i dati elettronici riguardanti gli ostacoli, o loro elementi, qualora messi a disposizione dagli Stati membri;
- c) i dati elettronici riguardanti il terreno, o loro elementi, qualora messi a disposizione dagli Stati membri;
- d) i dati di mappatura degli aerodromi, qualora messi a disposizione dagli Stati membri.
2. Il presente regolamento si applica alle parti seguenti:
- a) fornitori di servizi di navigazione aerea;
- b) operatori di aerodromi ed eliporti per cui sono state pubblicate procedure IFR o VFR-speciali nelle pubblicazioni nazionali di informazione aeronautica;
- c) soggetti pubblici o privati che forniscono, ai fini del presente regolamento:
- i) servizi per la creazione e la fornitura di dati di rilevamento;
- ii) servizi di progettazione di procedure;
- iii) dati elettronici riguardanti il terreno;
- iv) dati elettronici riguardanti gli ostacoli.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche in termini di accuratezza, risoluzione e integrità.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai sistemi dell'European air traffic management network (di seguito «EATMN»), ai relativi componenti e alle procedure associate utilizzati nella creazione, produzione, manipolazione, trattamento, trasferimento e distribuzione di dati aeronautici e di informazioni aeronautiche.

Il presente regolamento si applica ai seguenti dati aeronautici e informazioni aeronautiche:

3. Il presente regolamento si applica fino al punto in cui il fornitore di servizi di informazione aeronautica ha messo a disposizione dell'utente successivo previsto i dati aeronautici e/o le informazioni aeronautiche.

In caso di distribuzione con mezzi fisici, il presente regolamento si applica fino al punto dopo il quale i dati aeronautici e/o le informazioni aeronautiche sono stati messi a disposizione dell'organismo responsabile di fornire il servizio di distribuzione fisica.

In caso di distribuzione automatica mediante l'uso di una connessione elettronica diretta fra il fornitore di servizi di informazione aeronautica e il soggetto che riceve i dati aeronautici e/o le informazioni aeronautiche il presente regolamento si applica:

- a) fino al punto in cui l'utente successivo previsto accede ai dati aeronautici e/o alle informazioni aeronautiche detenuti dal fornitore di servizi di informazione aeronautica e li estrae; oppure
- b) fino al punto in cui i dati aeronautici e/o le informazioni aeronautiche sono immessi dal fornitore di servizi di informazione aeronautica nel sistema dell'utente successivo previsto.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) «dati aeronautici», una rappresentazione dei fatti, dei concetti o delle istruzioni aeronautiche, adeguata ai fini della loro comunicazione, interpretazione o trattamento in modo formalizzato;
- 2) «informazioni aeronautiche», informazioni derivanti dall'assemblaggio, dall'analisi e dalla formattazione dei dati aeronautici;
- 3) «qualità dei dati», il grado o livello di confidenza che i dati forniti rispondano ai requisiti dell'utente in termini di accuratezza, risoluzione e integrità;
- 4) «accuratezza», il grado di conformità del valore stimato o misurato rispetto al valore reale;
- 5) «risoluzione», il numero di unità o cifre con il quale viene espresso e utilizzato un valore misurato o calcolato;
- 6) «integrità», il livello di certezza che un elemento di dati e il suo valore non siano smarriti o alterati dal momento della creazione del dato o della sua modifica autorizzata;
- 7) «pacchetto integrato di informazioni aeronautiche» (di seguito «IAIP»): un pacchetto costituito dai seguenti elementi:
 - a) pubblicazioni di informazione aeronautica (di seguito «AIP»), comprese le modifiche;
 - b) supplementi alle AIP;
 - c) la NOTAM di cui al punto 17 e i bollettini con le informazioni pre-volo (PIB);
 - d) circolari di informazione aeronautica; e
 - e) liste di controllo ed elenchi di NOTAM valide;
- 8) «dati relativi agli ostacoli», i dati relativi a tutti gli oggetti fissi (provvisori o permanenti) e mobili, o loro parti, situati in un'area destinata al movimento dell'aeromobile sulla superficie o che si estendono al di sopra di una superficie definita destinata a proteggere l'aeromobile in volo;
- 9) «dati relativi al terreno», dati relativi alle caratteristiche naturali della superficie terrestre come montagne, colline, crinali, valli, corpi idrici, nevi e ghiacciai perenni, ad esclusione degli ostacoli;
- 10) «dati di mappatura degli aerodromi», informazioni che descrivono le caratteristiche standardizzate degli aerodromi per un'area definita, compresi i dati geospaziali e i metadati;
- 11) «dati di rilevamento», dati geospaziali determinati tramite misurazione o rilevamento;
- 12) «progettazione di procedure», la combinazione di dati aeronautici con specifiche istruzioni di volo per definire le procedure di arrivo e/o partenza per gli strumenti che garantiscono adeguati standard di sicurezza di volo;
- 13) «fornitore di servizi di informazione aeronautica», l'organismo responsabile di fornire un servizio di informazione aeronautica, certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione ⁽¹⁾;
- 14) «utente successivo previsto», il soggetto che riceve le informazioni aeronautiche dal fornitore di servizi di informazione aeronautica;
- 15) «connessione elettronica diretta», un collegamento digitale tra i sistemi informatici che consente il trasferimento dei dati senza intervento manuale;
- 16) «elemento di dati», il singolo attributo di una serie completa di dati, cui è assegnato un valore che ne definisce lo stato attuale;
- 17) «NOTAM», una notifica distribuita tramite mezzi di telecomunicazione, contenente informazioni relative all'istituzione, alla condizione o alla modifica di strutture, servizi, procedure o pericoli aeronautici, la cui conoscenza tempestiva è essenziale per il personale coinvolto nelle operazioni di volo;
- 18) «NOTAM digitale», una serie di dati contenente le informazioni incluse in una NOTAM in un formato strutturato che può essere perfettamente interpretato da un sistema informatico automatizzato senza intervento umano;
- 19) «creatore di dati», soggetto responsabile della creazione dei dati;
- 20) «creazione dei dati», la creazione di un nuovo elemento di dati con il relativo valore, la modifica del valore di un elemento di dati esistente o la cancellazione di un elemento di dati esistente;
- 21) «periodo di validità», il periodo compreso tra la data e l'ora di pubblicazione dell'informazione aeronautica e la data e l'ora in cui l'informazione cessa di essere valida;
- 22) «convalida dei dati», la procedura volta a garantire che i dati rispondano ai requisiti stabiliti per l'applicazione specifica o l'uso previsto;

⁽¹⁾ GU L 335 del 21.12.2005, pag. 13.

- 23) «verifica dei dati», la valutazione dell'esito del trattamento di dati aeronautici, volta a garantirne correttezza e coerenza rispetto ai dati inseriti e agli standard, alle norme e alle convenzioni applicabili in materia di dati utilizzati in detto trattamento;
- 24) «dati critici», dati il cui livello di integrità è definito all'allegato 15, capo 3, sezione 3.2, punto 3.2.8, lettera a), della convenzione di Chicago;
- 25) «dati essenziali», dati il cui livello di integrità è definito all'allegato 15, capo 3, sezione 3.2, punto 3.2.8, lettera b), della convenzione di Chicago.

CAPO II

REQUISITI RELATIVI A INTEROPERABILITÀ E PRESTAZIONI

Articolo 4

Serie di dati

Le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, forniscono i dati e le informazioni aeronautiche conformemente alle specifiche applicabili alle serie di dati di cui all'allegato I.

Articolo 5

Scambio di dati

1. Le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, provvedono affinché il trasferimento dei dati e delle informazioni aeronautiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, avvenga per mezzo di una connessione elettronica diretta.
2. I fornitori di servizi di navigazione aerea assicurano che il trasferimento dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, avvenga nel rispetto dei requisiti relativi al formato per lo scambio dei dati, riportati nell'allegato II.
3. Gli Stati membri possono escludere le NOTAM digitali dal formato per lo scambio dei dati di cui al paragrafo 2.
4. I fornitori di servizi di informazione aeronautica garantiscono che tutti i dati aeronautici e le informazioni aeronautiche nell'ambito delle AIP (pubblicazioni di informazione aeronautica), le modifiche alle AIP e i supplementi alle AIP forniti da uno Stato membro siano messi a disposizione dell'utente successivo previsto, almeno:
- a) conformemente ai requisiti relativi alla pubblicazione specificati nelle norme dell'ICAO di cui all'allegato III, punti 4 e 8;
 - b) in modo che il contenuto e il formato dei documenti siano direttamente leggibili su uno schermo di computer; e
 - c) conformemente ai requisiti in materia di formato per lo scambio dei dati specificati nell'allegato II.

Articolo 6

Qualità dei dati

1. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di navigazione aerea si conformino ai requisiti relativi alla qualità dei dati specificati nell'allegato IV, parte A.
2. Quando forniscono dati aeronautici e/o informazioni aeronautiche, le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, rispettano i requisiti in materia di prova di cui all'allegato IV, parte B.
3. Quando si scambiano dati aeronautici e/o informazioni aeronautiche, le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, definiscono condizioni formali conformi ai requisiti di cui all'allegato IV, parte C.
4. Quando agiscono come creatori di dati, le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, rispettano i requisiti relativi alla creazione dei dati specificati nell'allegato IV, parte D.
5. I fornitori di servizi di informazione aeronautica provvedono affinché i dati aeronautici e le informazioni aeronautiche fornite da creatori di dati diversi da quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 2, siano messi a disposizione dell'utente successivo previsto con una qualità tale da essere idonei all'uso previsto.
6. Quando agiscono in veste di soggetto responsabile della richiesta ufficiale di un'attività di creazione di dati, le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, garantiscono che:
 - a) i dati siano creati, modificati o eliminati nel rispetto delle relative istruzioni;
 - b) fatto salvo l'allegato IV, parte C, le istruzioni relative alla creazione dei dati contengono almeno:
 - i) una descrizione non ambigua dei dati che devono essere creati, modificati o eliminati;
 - ii) la conferma del soggetto a cui i dati devono essere forniti;
 - iii) la data e l'ora in cui i dati devono essere forniti;
 - iv) il formato che il creatore dei dati è tenuto a utilizzare per la relazione sulla creazione dei dati.
7. Le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, si conformano ai requisiti relativi al trattamento dei dati di cui all'allegato IV, parte E.
8. Le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, provvedono affinché i meccanismi di comunicazione, notifica e rettifica degli errori siano istituiti e applicati secondo i requisiti di cui all'allegato IV, parte F.

Articolo 7

Coerenza, tempestività e prestazioni del personale

1. Quando i dati aeronautici o le informazioni aeronautiche sono riprodotti nelle AIP di più Stati membri, il fornitore del servizio di informazione aeronautica responsabile per tali AIP mette in atto meccanismi volti a garantire che le informazioni riprodotte siano coerenti tra loro.

2. I fornitori di servizi di informazione aeronautica provvedono affinché gli elementi di dati aeronautici e informazioni aeronautiche pubblicati nelle rispettive AIP dello Stato membro siano appositamente contrassegnati qualora non rispettino i requisiti relativi alla qualità dei dati previsti dal presente regolamento.

3. I fornitori di servizi di informazione aeronautica provvedono affinché siano resi disponibili al pubblico i cicli di aggiornamento più recenti applicabili alle modifiche delle AIP e ai supplementi delle AIP.

4. Le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, provvedono affinché il personale responsabile delle attività relative alla fornitura dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche sia a conoscenza dei seguenti elementi e che li applichi:

- a) i requisiti applicabili alle modifiche delle AIP, ai supplementi alle AIP e alle NOTAM, stabiliti dalle norme dell'ICAO di cui all'allegato III, punti 5, 6 e 7;
- b) i cicli di aggiornamento applicabili alla pubblicazione di modifiche e supplementi delle AIP, specificati alla lettera a) del presente paragrafo per gli ambiti per i quali forniscono dati aeronautici o informazioni aeronautiche.

5. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 2096/2005, le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, assicurano inoltre che il personale responsabile delle attività relative alla fornitura di dati aeronautici o informazioni aeronautiche sia adeguatamente formato, competente e autorizzato a svolgere le mansioni richieste.

Articolo 8

Requisiti relativi a strumenti e software

Le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, provvedono affinché tutti gli strumenti e i software utilizzati a supporto della creazione, produzione, stoccaggio, manipolazione, trattamento e trasferimento dei dati aeronautici e/o delle informazioni aeronautiche rispondano ai requisiti specificati nell'allegato V.

Articolo 9

Protezione dei dati

1. Le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, provvedono affinché i dati aeronautici e le informazioni aeronautiche siano protetti conformemente ai requisiti specificati nell'allegato VI.

2. Le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, provvedono affinché venga mantenuta la tracciabilità di ogni elemento di dati per tutta la durata della sua validità e per almeno 5 anni dopo il termine della validità, oppure fino a 5 anni dopo il termine della validità di qualsiasi elemento di dati calcolato o derivato a partire dall'elemento di dati originario.

CAPO III

REQUISITI RELATIVI A GESTIONE DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E PROTEZIONE

Articolo 10

Requisiti di gestione

1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 2096/2005, le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, istituiscono e mantengono un sistema di gestione della qualità relativo alle attività legate alla fornitura di dati aeronautici e informazioni aeronautiche, conformemente ai requisiti dell'allegato VII, parte A.

2. Le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, provvedono affinché il sistema di gestione della qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo definisca procedure che consentano di raggiungere gli obiettivi di gestione della sicurezza definiti nell'allegato VII, parte B, e gli obiettivi di gestione della protezione definiti nell'allegato VII, parte C.

3. Le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, provvedono affinché qualsiasi modifica dei sistemi esistenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, ovvero l'introduzione di nuovi sistemi, siano precedute da una valutazione della sicurezza che comprenda l'individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi, eseguita dalle parti interessate.

4. Nel corso della valutazione della sicurezza, i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, agli allegati I e II e alla parte A, punti 1 e 2, dell'allegato IV devono essere considerati requisiti relativi alla sicurezza e devono essere considerati criteri minimi.

CAPO IV

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ E REQUISITI AGGIUNTIVI

Articolo 11

Conformità o idoneità all'uso dei componenti

Prima di rilasciare una dichiarazione CE di conformità o idoneità all'uso, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 552/2004, i fabbricanti dei componenti dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento, o i loro rappresentanti autorizzati con sede nell'Unione, valutano la conformità o l'idoneità all'uso di tali componenti, conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato VIII.

*Articolo 12***Verifica dei sistemi**

1. I fornitori di servizi di navigazione aerea che possono dimostrare, o che hanno dimostrato, di rispettare le condizioni di cui all'allegato IX effettuano una verifica dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, conformemente ai requisiti di cui all'allegato X, parte A.

2. I fornitori di servizi di navigazione aerea che non possono dimostrare di rispettare le condizioni fissate nell'allegato IX affidano in appalto a un organismo notificato la verifica dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma. Tale verifica è effettuata in conformità ai requisiti di cui all'allegato X, parte B.

*Articolo 13***Requisiti supplementari**

Le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c):

- a) assicurano che il personale incaricato della creazione, produzione, stoccaggio, manipolazione, trattamento, trasferimento e distribuzione di dati aeronautici e informazioni aeronautiche riceva il necessario nulla osta di sicurezza;
- b) provvedono affinché il personale incaricato della fornitura dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche sia debitamente informato in merito ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;
- c) elaborano e mantengono manuali operativi contenenti le istruzioni e le informazioni necessarie per consentire al personale incaricato della fornitura dei dati o delle informazioni aeronautiche di applicare il presente regolamento;
- d) provvedono affinché i manuali di cui alla lettera c) siano accessibili e continuamente aggiornati e affinché il loro ag-

giornamento e la loro diffusione siano oggetto di un'adeguata gestione della qualità e della configurazione della documentazione;

- e) provvedono affinché i metodi di lavoro e le procedure operative siano conformi al presente regolamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 14***Disposizioni transitorie**

1. Gli Stati membri che, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, hanno notificato all'ICAO una differenza rilevante ai sensi dell'articolo 38 della convenzione di Chicago possono mantenere le loro disposizioni nazionali relative agli aspetti definiti nell'allegato XI del presente regolamento fino al 30 giugno 2014.

2. I dati aeronautici e le informazioni aeronautiche già pubblicati al 1° luglio 2013 e non sottoposti a modifica sono resi conformi al presente regolamento entro e non più tardi del 30 giugno 2017.

*Articolo 15***Entrata in vigore e applicabilità**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 4, lettera c), si applicano a decorrere dal 1° luglio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

SPECIFICHE APPLICABILI ALLE SERIE DI DATI DI CUI ALL'ARTICOLO 4

PARTE A

IAIP, dati di mappatura degli aerodromi e dati elettronici riguardanti gli ostacoli

1. I dati aeronautici e le informazioni aeronautiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b) e d), sono forniti conformemente ad una specifica comune relativa alle serie di dati che deve:
- a) essere documentata in uno dei modi seguenti:
 - utilizzando il linguaggio di modellizzazione unificato (UML) indicato nel documento di cui all'allegato III, punto 13, sotto forma di diagrammi di classe e relative definizioni per classi, attributi, associazioni ed elenchi di valori, oppure
 - utilizzando un catalogo degli elementi specificato ai sensi della norma ISO di cui all'allegato III, punto 25;
 - b) definire, come elemento di dati individuale, ogni elemento aeronautico per cui è richiesta la pubblicazione di informazioni ai sensi delle norme dell'ICAO di cui all'allegato III, punto 10, e al documento Eurocae di cui all'allegato III, punto 24;
 - c) fornire la definizione dei valori ammissibili per ogni attributo, sotto forma di tipo di dati, intervallo di valori o elenco ricapitolativo;
 - d) includere la definizione di un modello temporale, basato sul sistema UTC, che possa esprimere il ciclo di vita completo di un elemento aeronautico:
 - dalla data e ora di creazione alla data e ora di ritiro definitiva,
 - comprese le modifiche permanenti che creano nuove situazioni di riferimento per quel dato elemento;
 - e) comprendere la definizione delle norme che possono vincolare i valori possibili per le caratteristiche dell'elemento o la variazione temporale di detti valori. Sono compresi almeno:
 - i vincoli che impongono accuratezza, risoluzione e integrità per i dati di posizione (orizzontali e verticali),
 - i vincoli che impongono la tempestività dei dati;
 - f) applicare ad elementi, attributi e associazioni una convenzione per la denominazione che evita l'uso di abbreviazioni;
 - g) basare la descrizione di elementi geometrici (punta, curva, superficie) sulla norma ISO di cui all'allegato III, punto 14;
 - h) basare la descrizione delle informazioni relative ai metadati sulla norma ISO di cui all'allegato III, punto 15;
 - i) comprendere gli elementi di metadati elencati nell'allegato I, parte C.
2. Per quanto riguarda le norme ISO, il relativo certificato emesso da un organismo debitamente accreditato è considerato una prova sufficiente di conformità. Le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, acconsentono a rendere nota all'autorità nazionale di vigilanza la documentazione relativa alla certificazione su richiesta della medesima.

PARTE B

Dati elettronici riguardanti il terreno

I dati elettronici riguardanti il terreno, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera c):

- a) sono trasmessi in formato digitale come previsto dalle norme dell'ICAO di cui all'allegato III, punti 9 e 12;
- b) comprendono gli elementi di metadati elencati nell'allegato I, parte C.

PARTE C

Metadati

I metadati per le specifiche relative alle serie di dati definite nelle parti A e B includono almeno:

- a) il creatore dei dati;
 - b) le modifiche apportate ai dati;
 - c) le persone o gli organismi che hanno interagito con i dati e le relative date;
 - d) dettagli relativi ad eventuali convalide e verifiche dei dati;
 - e) data e ora effettive di inizio della creazione dei dati;
 - f) per i dati geospaziali:
 - il modello terrestre di riferimento utilizzato,
 - il sistema di coordinate utilizzato;
 - g) per i dati numerici:
 - l'accuratezza statistica della tecnica di misura o di calcolo utilizzata,
 - la risoluzione,
 - il livello di confidenza previsto dalle norme dell'ICAO di cui all'allegato III, punti 1 e 12, e in altre norme dell'ICAO pertinenti;
 - h) informazioni su eventuali funzioni applicate se i dati sono stati oggetto di conversione/trasformazione;
 - i) informazioni su eventuali limitazioni all'uso dei dati.
-

ALLEGATO II

REQUISITI RELATIVI AL FORMATO PER LO SCAMBIO DEI DATI AERONAUTICI DI CUI ALL'ARTICOLO 5

PARTE A

IAIP, dati di mappatura degli aerodromi e dati elettronici riguardanti gli ostacoli

1. I dati aeronautici e le informazioni aeronautiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b) e d), sono formattati conformemente ad una specifica comune che:
 - utilizza il linguaggio XML, specifica definita nella norma ISO di cui all'allegato III, punto 17, per la codifica dei dati,
 - è espressa sotto forma di schema XML; inoltre, è possibile utilizzare uno schematron come definito nella norma ISO di cui all'allegato III, punto 19, per esprimere le norme di condotta,
 - consente lo scambio di dati sia per gli elementi singoli che per le collezioni di elementi,
 - consente lo scambio di informazioni di riferimento che risultano da modifiche permanenti,
 - è strutturata conformemente agli elementi, gli attributi e le associazioni della definizione della serie di dati di cui all'allegato I, parte A; le regole cartografiche devono essere documentate,
 - applica in maniera rigorosa gli elenchi ricapitolativi di valori e di intervalli di valori definite per ogni attributo della serie di dati,
 - rispetta la specifica del linguaggio GML, definita nel documento di riferimento di cui all'allegato III, punto 18, per la codifica delle informazioni geografiche.
2. Per quanto riguarda le norme ISO, il relativo certificato emesso da un organismo debitamente accreditato è considerato una prova sufficiente di conformità. Le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, acconsentono a rendere nota all'autorità nazionale di vigilanza la documentazione relativa alla certificazione su richiesta della medesima.

PARTE B

Dati elettronici riguardanti il terreno

1. I dati elettronici riguardanti il terreno di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), sono trasmessi in un formato comune conforme alle norme ISO di cui all'allegato III, punti da 14 a 18.
2. Per quanto riguarda le norme ISO, il relativo certificato emesso da un organismo debitamente accreditato è considerato una prova sufficiente di conformità. Le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, acconsentono a rendere nota all'autorità nazionale di vigilanza la documentazione relativa alla certificazione su richiesta della medesima.

ALLEGATO III

DISPOSIZIONI CITATE NEGLI ARTICOLI E NEGLI ALLEGATI

1. Capo 3, sezione 3.2 (sistema di qualità) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (dodicesima edizione, luglio 2004, che comprende la modifica n. 34).
2. Capo 3, sezione 3.7.1 (sistema di riferimento orizzontale) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (dodicesima edizione, luglio 2004, che comprende la modifica n. 34).
3. Capo 3, sezione 3.7.2 (sistema di riferimento verticale) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (dodicesima edizione, luglio 2004, che comprende la modifica n. 34).
4. Capo 4 (pubblicazioni di informazione aeronautica — AIP) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (dodicesima edizione, luglio 2004, che comprende la modifica n. 34).
5. Capo 4, sezione 4.3 (specifiche per le modifiche alle AIP) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (dodicesima edizione, luglio 2004, che comprende la modifica n. 34).
6. Capo 4, sezione 4.4 (specifiche per i supplementi delle AIP) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (dodicesima edizione, luglio 2004, che comprende la modifica n. 34).
7. Capo 5 (NOTAM) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (dodicesima edizione, luglio 2004, che comprende la modifica n. 34).
8. Capo 6, sezione 6.2 (trasmissione di informazioni su supporto cartaceo) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (dodicesima edizione, luglio 2004, che comprende la modifica n. 34).
9. Capo 10, sezione 10.2 (requisiti numerici in materia di copertura, di dati relativi al terreno e agli ostacoli) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (dodicesima edizione, luglio 2004, che comprende la modifica n. 34).
10. Appendice 1 (contenuto delle pubblicazioni di informazione aeronautica — AIP) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (dodicesima edizione, luglio 2004, che comprende la modifica n. 34).
11. Appendice 7 (requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (dodicesima edizione, luglio 2004, che comprende la modifica n. 34).
12. Appendice 8 (requisiti in materia di dati relativi al terreno e agli ostacoli) dell'allegato 15 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale dell'ICAO — Servizi di informazione aeronautica (dodicesima edizione, luglio 2004, che comprende la modifica n. 34).
13. Specifica Object Management Group Unified Modelling Language (UML) versione 2.1.1.
14. Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 19107:2003 — Informazioni geografiche — Schema di dati spaziali (prima edizione, 8.5.2003).
15. Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO 19115:2003 — Informazioni geografiche — Metadati [prima edizione, 8.5.2003 (Corrigendum Cor 1:2006, 5.7.2006)].
16. Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO 19139:2007 — Geographic Information — Metadata — XML schema implementation (Informazioni geografiche — Metadati — Applicazione dello schema XML) (prima edizione, 17.4.2007).

17. Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO 19118:2005 — Informazioni geografiche — Codifica [prima edizione, 17.3.2006 ISO/CD 19118; 2ª edizione, 9.7.2007 (in fase di comitato)].
 18. Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO 19136:2007 — Geographic information — Geography Markup Language (Informazioni geografiche — Linguaggio GML) (prima edizione, 23.8.2007).
 19. Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO/IEC 19757-3:2006 — Information technology Document Schema Definition Languages — Part 3 — Rule-based validation — Schematron (Tecnologie dell'informazione — DSDL — parte 3: Convalida basata su regole — Schematron) (prima edizione, 24.5.2006).
 20. ICAO Doc 9674-AN/946 — World Geodetic System — Manuale del 1984 (seconda edizione, 2002).
 21. Capo 7, sezione 7.3.2 (Algoritmo per il controllo di ridondanza ciclica (CRC)) del documento ICAO 9674-AN/946 - World Geodetic System — (WGS-84) — Manuale del 1984 (seconda edizione — 2002).
 22. Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO/IEC 17799:2005 — Information technology — Security techniques — Code of practice for information security management (Tecnologie dell'informazione — Tecniche di sicurezza — Codice di buone pratiche per la gestione della sicurezza delle informazioni) (seconda edizione, 10.6.2005).
 23. Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO 28000:2007 — Specification for security management systems for the supply chain (specifiche per i sistemi di gestione della sicurezza nella catena di approvvigionamento) (prima edizione, 21.9.2007, in fase di revisione; sarà sostituita dalla seconda edizione, data prevista 31.1.2008 (in fase di indagine)).
 24. Eurocae ED-99A, User Requirements for Aerodrome Mapping Information (ottobre 2005).
 25. Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO 19110:2005 — Geographic information — Methodology for feature cataloguing (Informazioni geografiche — Metodologia per la catalogazione degli elementi) (prima edizione).
-

ALLEGATO IV

REQUISITI RELATIVI ALLA QUALITÀ DEI DATI DI CUI AGLI ARTICOLI 6 E 7

PARTE A

Requisiti relativi alla qualità dei dati

1. I requisiti relativi alla qualità applicabili agli elementi di dati che rientrano nell'ambito dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, sono definiti dalle norme ICAO di cui all'allegato III, punto 11, e da altre norme ICAO pertinenti, fatto salvo il punto 2 del presente allegato.
2. I requisiti relativi alla qualità applicabili agli elementi di dati che rientrano nell'ambito dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, sono stabiliti in base a una valutazione della sicurezza degli usi previsti per l'elemento in questione, se:
 - a) un elemento di dati non è definito dalle norme dell'ICAO in materia di qualità dei dati di cui all'allegato III, punto 11, o in altre norme ICAO pertinenti; oppure
 - b) i requisiti relativi alla qualità applicabili ad un elemento di dati non sono soddisfatti dalle norme dell'ICAO in materia di qualità dei dati di cui all'allegato III, punto 11, o da altre norme ICAO pertinenti.
3. I requisiti relativi alla qualità dei dati applicabili agli elementi di dati di cui al punto 2 sono elaborati secondo una procedura standardizzata che descrive la metodologia per la derivazione e la convalida degli stessi prima della pubblicazione, tenendo in debita considerazione le potenziali ripercussioni sulle disposizioni dell'ICAO pertinenti.
4. Se un elemento di dati ha più di un uso previsto, si applicano solo i requisiti relativi alla qualità dei dati più rigorosi, sulla base della valutazione della sicurezza di cui al punto 2.
5. I requisiti relativi alla qualità dei dati sono elaborati in modo tale che per ogni elemento di dati nell'ambito dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, siano considerati gli elementi seguenti:
 - a) accuratezza e risoluzione dei dati;
 - b) livello di integrità dei dati;
 - c) possibilità di determinare l'origine dei dati;
 - d) livello di certezza che i dati siano resi disponibili all'utente successivo previsto prima della data e dell'ora effettive di inizio e che non siano rimossi prima della data e dell'ora effettive di fine.
6. Occorre definire tutti gli elementi di dati necessari per sostenere ogni serie di dati e/o una sottoserie di dati valida per l'applicazione.

PARTE B

Requisiti in materia di prova

Devono essere predisposte motivazioni e prove per attestare che:

- a) i requisiti in materia di accuratezza e di risoluzione sono rispettati al momento della creazione dei dati e mantenuti fino alla pubblicazione destinata all'utente successivo previsto, anche nei casi in cui la risoluzione di un elemento di dati venga ridotta o modificata o se il dato viene trasposto in un diverso sistema di coordinate o una diversa unità di misura;
- b) l'origine e l'elenco cronologico delle modifiche di ogni elemento di dati vengono registrati e resi disponibili a fini di controllo;
- c) i dati aeronautici o le informazioni aeronautiche sono completi o, in caso contrario, vengono dichiarati gli eventuali elementi di dati mancanti;
- d) i processi di creazione, produzione, stoccaggio, manipolazione, trattamento, trasferimento o diffusione per ogni elemento di dati sono definiti e adeguati per il livello di integrità assegnato all'elemento di dati;
- e) i processi di convalida e verifica dei dati sono adeguati al livello di integrità assegnato all'elemento di dati;
- f) i processi manuali o semiautomatizzati legati ai dati sono svolti da personale formato e qualificato, i cui ruoli e responsabilità sono chiaramente definiti e registrati nel sistema di qualità dell'organismo;
- g) tutti gli strumenti e/o i software utilizzati per supportare o attuare i processi sono convalidati per l'uso previsto, conformemente all'allegato V;
- h) è in atto un procedimento efficace di notifica, misurazione e correzione degli errori conforme alla parte F.

PARTE C

Condizioni formali

Le condizioni formali comprendono almeno gli elementi seguenti:

- a) la portata dei dati aeronautici o delle informazioni aeronautiche da fornire;
- b) i requisiti relativi ad accuratezza, risoluzione e integrità per ogni elemento di dati fornito;
- c) i metodi necessari per dimostrare che i dati forniti rispondono ai requisiti specificati;
- d) la natura dell'azione da adottare nel caso in cui vengano rilevati errori o incongruenze nei dati forniti;
- e) i seguenti criteri minimi per la notifica delle modifiche dei dati:
 - criteri per determinare la tempestività con cui sono forniti i dati in base all'importanza della modifica in termini operativi e di sicurezza,
 - eventuali comunicazioni preventive dei cambiamenti previsti,
 - i mezzi da mettere in atto ai fini della notifica;
- f) la parte responsabile della documentazione delle modifiche dei dati;
- g) i mezzi per risolvere eventuali ambiguità causate dall'uso di formati diversi per lo scambio dei dati aeronautici o delle informazioni aeronautiche;
- h) le eventuali limitazioni all'uso dei dati;
- i) i requisiti per l'elaborazione di relazioni sulla qualità da parte dei fornitori dei dati per agevolare la verifica della qualità dei dati da parte degli utenti;
- j) i requisiti relativi ai metadati;
- k) i requisiti in termini di rischi relativi alla continuità di fornitura dei dati.

PARTE D

Creazione dei dati

1. L'osservazione dei radio-aiuti alla navigazione e la creazione di dati calcolati o derivati le cui coordinate sono pubblicate nelle AIP sono svolte nel rispetto delle norme pertinenti e almeno in conformità alle disposizioni ICAO pertinenti di cui all'allegato III, punto 20.
2. Tutti i dati analizzati contengono riferimenti al sistema WGS-84, come previsto dalle disposizioni dell'ICAO di cui all'allegato III, punto 2.
3. Viene utilizzato un modello di geoidi sufficiente a soddisfare le disposizioni dell'ICAO di cui all'allegato III, punto 3, e ai requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche specificati nell'allegato IV, in modo che tutti i dati verticali (osservati, calcolati o derivati) possano essere espressi in rapporto al livello medio del mare tramite il modello Earth Gravitational Model 1996. Un geoido è una superficie equipotenziale nel campo di gravità della Terra, che coincide con la superficie media degli oceani indisturbata estesa senza interruzioni in tutti i continenti.
4. I dati osservati, calcolati e derivati sono conservati per tutta la durata di vita di ogni elemento di dati.
5. I dati osservati classificati come critici o essenziali sono soggetti ad un'analisi iniziale completa e successivamente vengono monitorati con frequenza almeno annuale per rilevare eventuali modifiche. In caso di modifiche, occorre svolgere una nuova rilevazione dei dati interessati.
6. Vengono utilizzate le seguenti tecniche di raccolta e conservazione elettronica dei dati:
 - a) le coordinate dei punti di riferimento sono trasferite allo strumento di osservazione in formato digitale;
 - b) le misurazioni sul campo sono memorizzate in formato digitale;
 - c) i dati grezzi sono trasferiti in formato digitale e caricati nel software di trattamento.
7. Tutti i dati osservati classificati come critici sono soggetti a misurazioni supplementari sufficienti a individuare errori di osservazione non rilevabili con una singola misurazione.
8. I dati aeronautici e le informazioni aeronautiche sono convalidati e verificati prima di essere utilizzati per derivare o calcolare altri dati.

PARTE E

Requisiti relativi al trattamento dei dati

1. I processi o le parti di processi automatizzati utilizzati per la creazione, produzione, stoccaggio, manipolazione, trattamento, trasferimento e diffusione dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche sono:
 - a) automatizzati ad un livello adeguato al contesto del trattamento dei dati;
 - b) automatizzati per ottimizzare la suddivisione di compiti e l'interazione tra uomo e macchina al fine di raggiungere un livello elevato di sicurezza e qualità (a vantaggio) del processo;
 - c) progettati per evitare l'introduzione di errori nei dati;
 - d) progettati per rilevare errori nei dati ricevuti/immessi.
2. Se i dati aeronautici e le informazioni aeronautiche sono inseriti manualmente, devono essere sottoposti a una verifica indipendente volta a individuare eventuali errori.

PARTE F

Requisiti in materia di comunicazione e rettifica degli errori

I meccanismi di comunicazione, misurazione e correzione degli errori devono garantire che:

- a) i problemi individuati nelle fasi di creazione, produzione, stoccaggio, manipolazione e trattamento dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche, o quelli rilevati dagli utenti dopo la pubblicazione, siano registrati e comunicati al fornitore di servizi di informazione aeronautica;
 - b) i problemi comunicati relativi ai dati aeronautici e alle informazioni aeronautiche vengono analizzati dal fornitore di servizi di informazione aeronautica e vengono decise le necessarie azioni correttive;
 - c) gli errori, le incongruenze e le anomalie rilevati nelle informazioni aeronautiche e nei dati aeronautici critici ed essenziali vengono corretti rapidamente;
 - d) il fornitore di servizi di informazione aeronautica avverte degli errori gli utenti interessati nel modo più efficace, tenendo conto del livello di integrità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche e utilizzando i criteri di notifica decisi nell'ambito delle condizioni formali ai sensi dell'allegato IV, parte C, lettera d);
 - e) sia agevolata e incoraggiata la segnalazione degli errori da parte degli utenti e di altri fornitori di dati aeronautici e informazioni aeronautiche;
 - f) le percentuali di errore per i dati aeronautici e le informazioni aeronautiche siano registrate ogniqualvolta i dati e le informazioni sono scambiati tra le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2;
 - g) le percentuali di errori rilevati prima del trasferimento e di errori comunicati dopo il trasferimento possano essere indicate separatamente.
-

ALLEGATO V

REQUISITI RELATIVI A STRUMENTI E SOFTWARE DI CUI ALL'ARTICOLO 8

1. Gli strumenti utilizzati per supportare e automatizzare i processi relativi ai dati aeronautici e alle informazioni aeronautiche rispondono ai requisiti di cui ai punti 2 e 3 se:
 - sono suscettibili di creare errori in elementi di dati critici o essenziali,
 - costituiscono il solo mezzo per rilevare errori in voci di dati critiche o essenziali,
 - costituiscono il solo mezzo per rilevare discrepanze tra diverse versioni di dati inseriti manualmente.
 2. Per gli strumenti di cui al punto 1, i requisiti relativi a prestazioni, funzionalità e livello di integrità sono definiti per garantire che lo strumento svolga la propria funzione nell'ambito del trattamento dei dati senza nuocere alla qualità dei dati aeronautici o delle informazioni aeronautiche.
 3. Gli strumenti di cui al punto 1 sono convalidati e verificati rispetto ai requisiti di cui al punto 2.
 4. Gli strumenti di cui al punto 1 che sono applicati per intero o in parte nell'ambito di un software, rispondono ai requisiti supplementari elencati di seguito:
 - i requisiti relativi al software definiscono correttamente di che cosa necessita il software per soddisfare i requisiti dello strumento,
 - tutti i requisiti relativi al software possono essere collegati ai requisiti dello strumento di cui al punto 2,
 - la convalida e la verifica del software, definite rispettivamente ai punti 5 e 6, sono applicate a una versione eseguibile conosciuta del software nel suo ambiente operativo target.
 5. La convalida del software consiste nel processo di garantire che il software risponda ai requisiti corrispondenti all'applicazione specifica o all'uso previsto dei dati aeronautici o delle informazioni aeronautiche.
 6. La verifica del software consiste nella valutazione dell'esito di un processo di sviluppo del software relativo a dati aeronautici e/o a informazioni aeronautiche, volto a garantirne correttezza e coerenza rispetto ai dati inseriti e agli standard, alle norme e alle convenzioni applicabili utilizzati in detto processo.
-

ALLEGATO VI

REQUISITI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEI DATI DI CUI ALL'ARTICOLO 9

1. Tutti i dati trasferiti in formato elettronico sono protetti da smarrimenti o alterazioni tramite l'applicazione dell'algoritmo CRC32Q di cui all'allegato III, punto 21. Il valore del controllo di ridondanza ciclica (CRC) si applica anteriormente alla verifica finale dei dati prima delle operazioni di stoccaggio o trasferimento.
 2. Se le dimensioni fisiche dei dati superano la soglia oltre la quale non possono essere protetti al livello richiesto di integrità da un singolo CRC, sono utilizzati più valori CRC.
 3. Durante lo stoccaggio e lo scambio tra le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, i dati aeronautici e le informazioni aeronautiche ricevono un livello adeguato di protezione della sicurezza per garantire che, in qualunque fase, non possano essere modificati accidentalmente e che nessuno vi acceda e/o li alteri senza autorizzazione.
 4. Lo stoccaggio e la trasmissione dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche sono protetti da un processo di autenticazione adeguato che consente ai riceventi di confermare che i dati o le informazioni siano stati trasmessi da una fonte autorizzata.
-

ALLEGATO VII

REQUISITI RELATIVI A GESTIONE DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E PROTEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 10

PARTE A

Sistema di gestione della qualità

1. Un sistema di gestione della qualità a supporto della creazione, produzione, stoccaggio, manipolazione, trattamento, trasferimento e diffusione dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche:
 - definisce la politica in materia di qualità al fine di soddisfare al massimo le esigenze dei diversi utenti,
 - stabilisce un programma di garanzia della qualità che contenga procedure atte a verificare che tutte le operazioni siano condotte secondo i requisiti, le norme e le procedure applicabili, compresi i pertinenti requisiti stabiliti dal presente regolamento,
 - dimostra il funzionamento del sistema di qualità tramite manuali e documenti di monitoraggio,
 - consiste nel nominare, tra i dirigenti, dei responsabili incaricati di controllare la conformità e l'adeguatezza delle procedure per garantire la sicurezza e l'efficacia delle pratiche operative,
 - effettua controlli del sistema di qualità in loco e adotta le misure correttive che si rendano necessarie.
2. Un certificato EN ISO 9001 emesso da un organismo debitamente accreditato è considerato una prova sufficiente di conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1. Le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, acconsentono a rendere nota all'autorità nazionale di vigilanza la documentazione relativa alla certificazione su richiesta della medesima.

PARTE B

Obiettivi di gestione della sicurezza

1. Gli obiettivi di gestione della sicurezza sono:
 - ridurre al minimo, per quanto ragionevolmente possibile, l'incidenza degli errori legati ai dati sul rischio di incidenti aerei,
 - sensibilizzare l'organizzazione a tutti i livelli in merito all'importanza della sicurezza, condividendo le lezioni apprese dalle attività legate alla sicurezza e chiamando il personale a proporre soluzioni a problemi di sicurezza noti e fare suggerimenti per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei processi,
 - assicurare che all'interno dell'organizzazione venga individuata una funzione responsabile dello sviluppo e del mantenimento degli obiettivi di gestione della sicurezza,
 - garantire che siano tenuti registri e sia svolto un monitoraggio per avere una garanzia sulla sicurezza delle attività svolte,
 - fare in modo che, quando necessario, siano suggeriti miglioramenti per garantire la sicurezza delle attività.
2. Il raggiungimento degli obiettivi di gestione della sicurezza ha la più alta priorità rispetto alle pressioni commerciali, operative, ambientali o sociali.

PARTE C

Obiettivi di gestione della protezione

1. Gli obiettivi di gestione della protezione sono:
 - garantire che i dati aeronautici e le informazioni aeronautiche ricevuti, prodotti o altrimenti utilizzati, siano protetti da interferenze e che possano accedervi solo le persone autorizzate,
 - fare in modo che le misure di gestione della protezione di un'organizzazione rispondano ai requisiti nazionali o internazionali adeguati in materia di infrastrutture critiche e continuità delle operazioni e alle norme internazionali in materia di gestione della protezione, comprese le norme ISO di cui all'allegato III, punti 22 e 23.
2. Per quanto riguarda le norme ISO, il relativo certificato emesso da un organismo debitamente accreditato è considerato una prova sufficiente di conformità. Le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, acconsentono a rendere nota all'autorità nazionale di vigilanza la documentazione relativa alla certificazione su richiesta della medesima.

ALLEGATO VIII

Requisiti relativi alla valutazione della conformità o all'idoneità all'uso dei componenti di cui all'articolo 11

1. Le attività di verifica dimostrano la conformità dei componenti ai requisiti di interoperabilità, prestazione, qualità e sicurezza di cui al presente regolamento oppure la loro idoneità all'uso quando tali componenti sono in funzione in un ambiente di prova.
 2. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione gestisce le attività di valutazione della conformità e in particolare:
 - determina l'ambiente di prova adeguato,
 - verifica che il piano di prova descriva i componenti nell'ambiente di prova,
 - verifica che il piano di prova tenga pienamente conto dei requisiti applicabili,
 - garantisce la coerenza e la qualità della documentazione tecnica e del piano di prova,
 - pianifica l'organizzazione della prova, il personale, l'installazione e la configurazione della piattaforma di prova,
 - effettua le ispezioni e le prove previste nel piano di prova,
 - redige la relazione con i risultati delle ispezioni e delle prove.
 3. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione garantisce che i componenti utilizzati per la creazione, produzione, stoccaggio, manipolazione, trattamento, trasferimento e diffusione dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche integrati nell'ambiente di prova rispettino i requisiti di interoperabilità, prestazione, qualità e sicurezza di cui al presente regolamento.
 4. Una volta completata con successo la verifica della conformità o idoneità all'uso, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione, sotto la propria responsabilità, redige la dichiarazione «CE» di conformità o idoneità all'uso, specificando, in particolare, i requisiti applicabili del presente regolamento che il componente rispetta e le sue condizioni d'uso ai sensi dell'allegato III, punto 3, del regolamento (CE) n. 552/2004.
-

ALLEGATO IX

CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 12

1. Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve disporre nella sua organizzazione di metodi di rendicontazione che garantiscano e dimostrino l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio in relazione alle attività di verifica.
 2. Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve assicurare che il personale preposto alle procedure di verifica svolga i controlli con la massima integrità professionale possibile e con la massima competenza tecnica possibile e sia esente da qualsiasi pressione e incentivo, in particolare di tipo finanziario, che possa influenzare il suo giudizio o i risultati delle verifiche effettuate, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessate ai risultati delle verifiche stesse.
 3. Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale preposto alle procedure di verifica abbia accesso ad apparecchiature che gli consentano di effettuare adeguatamente i controlli richiesti.
 4. Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale preposto alle procedure di verifica abbia una solida formazione professionale e tecnica, una conoscenza soddisfacente dei requisiti delle verifiche che è tenuto a svolgere, un'adeguata esperienza per quanto concerne tali operazioni, nonché la capacità necessaria per redigere dichiarazioni, registri e relazioni atti a dimostrare l'effettivo svolgimento delle verifiche.
 5. Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale impegnato nelle procedure di verifica sia in grado di effettuare i controlli con imparzialità e che la sua remunerazione non dipenda né dal numero né dal risultato dei controlli effettuati.
-

ALLEGATO X

PARTE A

Requisiti relativi alla verifica dei sistemi di cui all'articolo 12, paragrafo 1

1. La verifica dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, deve accertare la conformità dei sistemi stessi ai requisiti di interoperabilità, prestazione e sicurezza di cui al presente regolamento, in un ambiente di valutazione che corrisponde al contesto operativo di tali sistemi.
2. La verifica dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, è effettuata in conformità alle pratiche di verifica adeguate e riconosciute.
3. Gli strumenti di prova per la verifica dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, devono presentare funzionalità adeguate.
4. Dalla verifica dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, devono scaturire gli elementi del fascicolo tecnico richiesto all'allegato IV, punto 3, del regolamento (CE) n. 552/2004, compresi i seguenti elementi:
 - descrizione dell'attuazione,
 - relazione sulle ispezioni e sulle prove effettuate prima della messa in servizio del sistema.
5. Il fornitore di servizi di informazione aeronautica provvede all'esecuzione delle attività di verifica e in particolare:
 - determina l'ambiente operativo e tecnico simulato adeguato a riprodurre l'ambiente operativo,
 - si accerta che il piano di prova descriva l'integrazione dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, in un ambiente di valutazione operativo e tecnico,
 - si accerta che il piano di prova soddisfi completamente i requisiti di interoperabilità, prestazione e sicurezza prescritti dal presente regolamento,
 - garantisce la coerenza e la qualità della documentazione tecnica e del piano di prova,
 - pianifica l'organizzazione della prova, il personale, l'installazione e la configurazione della piattaforma di prova,
 - effettua le ispezioni e le prove previste nel piano di prova,
 - redige la relazione con i risultati delle ispezioni e delle prove.
6. Il fornitore di servizi di informazione aeronautica assicura sotto la propria responsabilità che i sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, rispettano i requisiti di interoperabilità, prestazione e sicurezza prescritti dal presente regolamento.
7. Una volta completata con successo la verifica della conformità, i fornitori di servizi di informazione aeronautica redigono la dichiarazione «CE» di verifica del sistema e la sottopongono all'autorità nazionale di vigilanza unitamente al fascicolo tecnico, come previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 552/2004.

PARTE B

Requisiti relativi alla verifica dei sistemi di cui all'articolo 12, paragrafo 2

1. La verifica dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, deve accertare la conformità dei sistemi stessi ai requisiti di interoperabilità, prestazione e sicurezza di cui al presente regolamento, in un ambiente di valutazione che corrisponda al contesto operativo di tali sistemi.

2. La verifica dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, è effettuata in conformità a pratiche di verifica adeguate e riconosciute.
 3. Gli strumenti di prova utilizzati per la verifica dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, devono presentare funzionalità adeguate.
 4. Dalla verifica dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, devono scaturire gli elementi del fascicolo tecnico richiesto all'allegato IV, punto 3, del regolamento (CE) n. 552/2004, compresi i seguenti elementi:
 - descrizione dell'attuazione,
 - relazione sulle ispezioni e sulle prove effettuate prima della messa in servizio del sistema.
 5. Il fornitore di servizi di navigazione aerea determina l'ambiente operativo e tecnico di valutazione idoneo che rispecchia l'ambiente operativo e affida lo svolgimento delle attività di verifica a un organismo notificato.
 6. L'organismo notificato gestisce le attività di verifica, in particolare:
 - si accerta che il piano di prova descriva l'integrazione dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, in un ambiente di valutazione operativo e tecnico,
 - si accerta che il piano di prova soddisfi completamente i requisiti di interoperabilità, prestazione e sicurezza prescritti dal presente regolamento,
 - garantisce la coerenza e la qualità della documentazione tecnica e del piano di prova,
 - pianifica l'organizzazione della prova, il personale, l'installazione e la configurazione della piattaforma di prova,
 - effettua le ispezioni e le prove previste nel piano di prova,
 - redige la relazione con i risultati delle ispezioni e delle prove.
 7. L'organismo notificato assicura che i sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, fatti funzionare in un ambiente di valutazione operativo rispettino i requisiti di interoperabilità, di prestazione e di sicurezza prescritti dal presente regolamento.
 8. Una volta completata con successo la verifica, l'organismo notificato redige il corrispondente certificato di conformità.
 9. In seguito, il fornitore di servizi di navigazione aerea redige la dichiarazione «CE» di verifica del sistema e la trasmette all'autorità nazionale di vigilanza insieme con il fascicolo tecnico, come previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 552/2004.
-

*ALLEGATO XI***DIFFERENZE ICAO DI CUI ALL'ARTICOLO 14**

Capo 3, sezione 3.2.10 (controllo di ridondanza ciclica) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica.

REGOLAMENTO (UE) N. 74/2010 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2010

che modifica i regolamenti (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 1580/2007 e (CE) n. 376/2008 per quanto riguarda le condizioni e la forma delle comunicazioni alla Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo ⁽²⁾ stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti alla Commissione da parte delle competenti autorità degli Stati membri. Tali norme comprendono, in particolare, l'obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità o delle persone abilitate a inviare comunicazioni. Il suddetto regolamento sancisce inoltre principi comuni applicabili ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l'autenticità, l'integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, l'obbligo di utilizzare i sistemi di informazione in conformità allo stesso regolamento deve essere prescritto dai regolamenti che impongono un particolare obbligo di notifica.
- (3) Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità interessate alla politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema d'informazione che consente di gestire elettronicamente i documenti e le procedure.
- (4) Si ritiene che alcuni obblighi di notifica possano ormai essere assolti mediante il suddetto sistema conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009, in particolare

quelli previsti dai regolamenti della Commissione (CE) n. 2336/2003, del 30 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola ⁽³⁾, (CE) n. 341/2007, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi ⁽⁴⁾, (CE) n. 1580/2007, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽⁵⁾ e (CE) n. 376/2008, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁶⁾.

- (5) Nei regolamenti (CE) n. 2336/2003 e (CE) n. 1580/2007 è opportuno prescrivere che le notifiche comprendano anche le comunicazioni negative. Inoltre, per motivi di chiarezza, occorre disporre che le comunicazioni relative ai titoli sostitutivi a norma del regolamento (CE) n. 376/2008 rechino altresì un riferimento al numero d'ordine del titolo sostituito. Ai fini di un'efficiente trasmissione da parte della Commissione agli Stati membri delle informazioni ricevute sui titoli sostitutivi, occorre prescrivere che tali informazioni siano comunicate alla Commissione subito dopo il rilascio del titolo. Sempre per motivi di chiarezza, è necessario precisare le informazioni che devono essere comunicate riguardo ai casi di forza maggiore.
- (6) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 1580/2007 e (CE) n. 376/2008.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2336/2003 è così modificato:

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 346 del 31.12.2003, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

1. all'articolo 3, primo comma, le lettere da a) ad f) sono sostituite dalle seguenti:

- «a) fatto salvo l'articolo 9, terzo comma, del presente regolamento, le importazioni trimestrali provenienti dai paesi terzi, ripartite per codice della nomenclatura combinata e per paese di origine; i paesi di origine sono rappresentati dai codici della nomenclatura dei paesi e dei territori per le statistiche del commercio estero della Comunità di cui al regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (*);
- b) fatto salvo l'articolo 9, terzo comma, del presente regolamento, le esportazioni trimestrali verso i paesi terzi, comprendenti eventualmente le esportazioni di alcole di origine non agricola;
- c) la produzione trimestrale, ripartita per prodotto alcoligeno utilizzato;
- d) il volume smaltito nel corso del trimestre precedente, ripartito secondo i diversi settori di destinazione;
- e) le scorte giacenti presso i produttori di alcole, presenti nel proprio territorio alla fine di ogni anno;
- f) stime riguardanti la produzione dell'anno in corso, da comunicare due volte l'anno, rispettivamente entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto.

(*) GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6.»

2. l'articolo 4 è modificato come segue:

- a) al primo comma, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
 - «b) le importazioni trimestrali provenienti dai paesi terzi;
 - c) le esportazioni trimestrali verso i paesi terzi;»
- b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le cifre comunicate sono espresse in ettolitri di alcole puro.»

3. l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Le comunicazioni di cui agli articoli 3, 4 e 7 del presente regolamento sono inviate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

Tutte le comunicazioni comprendono anche quelle negative.

Le comunicazioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a) e b), sono inviate solo su richiesta della Commissione, notificata agli Stati membri attraverso il sistema di informazione all'uopo predisposto.

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»

4. gli allegati da II a VIII sono soppressi.

Articolo 2

All'articolo 14 del regolamento (CE) n. 341/2007, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le notifiche di cui al presente articolo sono inviate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»

Articolo 3

L'articolo 134 del regolamento (CE) n. 1580/2007 è modificato come segue:

1. il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il regolamento (CE) n. 376/2008 si applica ai titoli di importazione rilasciati ai sensi del presente articolo.»

5. il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli Stati membri comunicano settimanalmente alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i quantitativi di mele per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nella settimana precedente, ripartiti per paese terzo di origine, comprese le comunicazioni negative.

I dati di cui al presente paragrafo sono comunicati alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 376/2008 è così modificato:

1. l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

In caso di rilascio di titoli sostitutivi o di estratti sostitutivi, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione:

- a) il numero d'ordine dei titoli sostitutivi o degli estratti sostitutivi rilasciati e il numero d'ordine dei titoli o degli estratti sostituiti a norma degli articoli 35 e 36;

b) la natura e la quantità dei prodotti in questione, nonché, se del caso, il tasso della restituzione all'esportazione o del prelievo all'esportazione fissati in anticipo.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.»;

2. all'articolo 40, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di forza maggiore da essi riconosciuti, fornendo le seguenti informazioni: la natura del prodotto in questione e il relativo codice NC, l'operazione (importazione o esportazione) di cui trattasi, i quantitativi interessati e, secondo i casi, l'annullamento del titolo o la proroga del periodo di validità del titolo stesso, con indicazione della scadenza.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.»;

3. alla fine del capo IV è aggiunto il seguente articolo 48 bis:

«Articolo 48 bis

Le comunicazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 37, all'articolo 40, paragrafo 6, e all'articolo 47, paragrafo 3, del presente regolamento sono inviate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO (UE) N. 75/2010 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	73,2
	MA	73,3
	TN	116,4
	TR	108,9
	ZZ	93,0
0707 00 05	MA	78,1
	TR	128,9
	ZZ	103,5
0709 90 70	MA	136,3
	TR	129,5
	ZZ	132,9
0805 10 20	EG	48,5
	IL	54,1
	MA	53,5
	TN	53,5
	TR	54,8
	ZZ	52,9
0805 20 10	IL	191,1
	MA	75,7
	ZZ	133,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	54,7
	EG	69,7
	IL	72,0
	JM	106,6
	MA	91,0
	PK	46,5
	TR	87,4
	ZZ	75,4
0805 50 10	EG	71,2
	IL	88,7
	TR	70,1
	ZZ	76,7
0808 10 80	CA	75,7
	CL	60,5
	CN	72,0
	MK	24,7
	US	121,9
	ZZ	71,0
0808 20 50	CN	72,3
	US	115,4
	ZZ	93,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 76/2010 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2010****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 69/2010 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 19 del 23.1.2010, pag. 3.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 27 gennaio 2010

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	49,07	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	49,07	0,18
1701 12 10 ⁽¹⁾	49,07	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	49,07	0,00
1701 91 00 ⁽²⁾	53,94	1,29
1701 99 10 ⁽²⁾	53,94	0,00
1701 99 90 ⁽²⁾	53,94	0,00
1702 90 95 ⁽³⁾	0,54	0,20

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

IV

(Atti adottati prima del 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2009

relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

(2010/48/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13 e 95, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

- (1) Nel maggio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre, a nome della Comunità europea, i negoziati relativi alla convenzione delle Nazioni Unite sulla tutela e promozione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità («convenzione ONU»).
- (2) La convenzione ONU è stata adottata il 13 dicembre 2006 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite ed è entrata in vigore il 3 maggio 2008.
- (3) Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, la convenzione ONU è stata firmata il 30 marzo 2007 a nome della Comunità.
- (4) La convenzione ONU costituisce un pilastro importante ed efficace della promozione e della tutela dei diritti delle persone con disabilità all'interno dell'Unione europea, cui sia la Comunità che i suoi Stati membri attribuiscono la massima importanza.
- (5) La convenzione ONU dovrebbe pertanto essere approvata, a nome della Comunità, nel più breve tempo possibile.

(6) Tale approvazione dovrebbe tuttavia essere accompagnata da una riserva, formulata dalla Comunità europea, relativa all'articolo 27, paragrafo 1, della convenzione ONU, in cui si dichiara che la Comunità conclude la convenzione ONU fatto salvo il diritto dei suoi Stati membri di non applicare alle forze armate il principio della parità di trattamento in relazione alla disabilità, basato sul diritto comunitario, quale previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio (2).

(7) Sia la Comunità che i suoi Stati membri hanno competenze nei settori contemplati dalla convenzione ONU. La Comunità e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza diventare parti contraenti della stessa affinché possano insieme adempiere agli obblighi fissati dalla convenzione ONU ed esercitare in modo coerente i diritti loro conferiti in situazioni di competenza mista.

(8) Al momento di depositare lo strumento di conferma formale, la Comunità dovrebbe inoltre depositare, conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, della convenzione, una dichiarazione che specifichi le materie disciplinate dalla convenzione per le quali le competenze le sono state trasferite dagli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

1. La convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è approvata a nome della Comunità, fatta salva una riserva relativa all'articolo 27, paragrafo 1.

2. Il testo della convenzione ONU figura nell'allegato I della presente decisione.

Il testo della riserva figura nell'allegato III della presente decisione.

(1) Parere del 27 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome della Comunità europea, lo strumento di conferma formale della convenzione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità degli articoli 41 e 43 della convenzione ONU.

2. All'atto del deposito dello strumento di conferma formale, la persona o le persone abilitate, conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, della convenzione, depositano altresì la dichiarazione di competenza e la riserva di cui rispettivamente agli allegati II e III della presente decisione.

Articolo 3

Per le questioni che rientrano nella sfera di competenza della Comunità e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri, la Commissione rappresenta il punto di contatto per gli aspetti relativi all'applicazione della convenzione ONU, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 1, della stessa. I dettagli della funzione di punto di contatto al riguardo sono definiti in un codice di condotta prima del deposito dello strumento di conferma formale a nome della Comunità.

Articolo 4

1. Quanto alle questioni di competenza esclusiva della Comunità, la Commissione rappresenta quest'ultima in occasione delle riunioni degli organismi istituiti dalla convenzione ONU, in particolare in occasione della conferenza degli Stati parti di cui all'articolo 40 della convenzione in questione e agisce a nome della Comunità in merito alle questioni che rientrano nella sfera di competenza degli organismi suddetti.

2. Quanto alle questioni di competenza condivisa tra la Comunità e gli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri stabiliscono in anticipo le modalità appropriate per rappresentare la posizione della Comunità nelle riunioni degli organismi creati dalla convenzione ONU. I dettagli di tale rappresentazione sono definiti in un codice di condotta convenuto prima del deposito dello strumento di conferma formale a nome della Comunità.

3. Nelle riunioni di cui ai paragrafi 1 e 2 la Commissione e gli Stati membri, se del caso previa consultazione delle altre istituzioni comunitarie interessate, cooperano strettamente in particolare sulle questioni attinenti alle modalità di monitoraggio, relazione e voto. Le disposizioni volte ad assicurare una stretta cooperazione sono anch'esse trattate nel codice di condotta di cui al paragrafo 2.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
J. BJÖRKLUND

ALLEGATO I

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Preambolo

GLI STATI PARTI ALLA PRESENTE CONVENZIONE,

- a) richiamando i principi proclamati nello statuto delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità ed il valore connaturati a tutti i membri della famiglia umana ed i diritti uguali e inalienabili come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo;
- b) riconoscendo che le Nazioni Unite, nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei patti internazionali sui diritti umani, hanno proclamato e convenuto che ciascun individuo è titolare di tutti i diritti e delle libertà ivi indicate, senza alcuna distinzione;
- c) riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e tutte le libertà fondamentali e la necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità senza discriminazioni;
- d) richiamando il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il patto internazionale sui diritti civili e politici, la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la convenzione sui diritti del fanciullo e la convenzione internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;
- e) riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri;
- f) riconoscendo l'importanza dei principi e delle linee guida contenute nel programma mondiale di azione riguardante le persone con disabilità e nelle regole standard sulle pari opportunità delle persone con disabilità e la loro influenza sulla promozione, formulazione e valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di perseguire pari opportunità per le persone con disabilità;
- g) sottolineando l'importanza di integrare i temi della disabilità nelle pertinenti strategie relative allo sviluppo sostenibile;
- h) riconoscendo altresì che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità e del valore connaturati alla persona umana;
- i) riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità;
- j) riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno;
- k) preoccupati per il fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare ostacoli nella loro partecipazione alla società come membri eguali della stessa e ad essere oggetto di violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo;
- l) riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo;
- m) riconoscendo gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità e che la promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della piena partecipazione delle persone con disabilità accrescerà il senso di appartenenza ed apporterà significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà;
- n) riconoscendo l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte;
- o) considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere la possibilità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali relativi alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente;
- p) preoccupati delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione basate su razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o altra condizione;

- q) riconoscendo che, nell'ambiente domestico ed all'esterno, le donne e le minori con disabilità corrono spesso maggiori rischi di violenze, lesioni o abusi, abbandono o mancanza di cure, maltrattamento o sfruttamento;
- r) riconoscendo che i minori con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza rispetto agli altri minori e richiamando gli obblighi assunti a tal fine dagli Stati parti alla convenzione sui diritti del fanciullo;
- s) sottolineando la necessità di incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità;
- t) evidenziando il fatto che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà e riconoscendo a questo proposito la fondamentale necessità di affrontare l'impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità;
- u) consapevoli che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nello statuto delle Nazioni Unite e che l'osservanza degli strumenti applicabili in materia di diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere;
- v) riconoscendo l'importanza dell'accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;
- w) consapevoli che ogni individuo, in ragione dei propri obblighi nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ha una responsabilità propria per la promozione e l'osservanza dei diritti riconosciuti dalla carta internazionale dei diritti dell'uomo;
- x) convinti che la famiglia sia il nucleo naturale e fondamentale della società e che abbia diritto alla protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie debbano ricevere la protezione e l'assistenza necessarie a permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità;
- y) convinti che una convenzione internazionale globale ed integrata per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità contribuirà in modo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo

Scopo della presente convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente convenzione:

per «comunicazione» si intendono le lingue, la visualizzazione di testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti multimediali accessibili nonché i sistemi, gli strumenti ed i formati di comunicazione aumentativa ed alternativa scritta, sonora, semplificata, con ausilio di lettori umani, comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione accessibili;

per «linguaggio» si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale;

per «discriminazione fondata sulla disabilità» si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

per «accomodamento ragionevole» si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

per «progettazione universale» si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La «progettazione universale» non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

Articolo 3

Principi generali

I principi della presente convenzione sono:

- a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;
- b) la non discriminazione;
- c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
- e) la parità di opportunità;
- f) l'accessibilità;
- g) la parità tra uomini e donne;
- h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

Articolo 4

Obblighi generali

1. Gli Stati parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità. A tal fine, gli Stati parti si impegnano:

- a) ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente convenzione;
- b) ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità;
- c) a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;
- d) ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente convenzione;
- e) ad adottare tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata;
- f) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, secondo la definizione di cui all'articolo 2 della presente convenzione, che richiedano il minimo adattamento possibile ed il costo più contenuto possibile per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, promuoverne disponibilità ed uso, ed incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione di norme e linee guida;
- g) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, nonché a promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;

- h) a fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, comprese le nuove tecnologie, così come altre forme di assistenza, servizi di supporto ed attrezzature;
- i) a promuovere la formazione di professionisti e di personale che lavora con persone con disabilità sui diritti riconosciuti nella presente convenzione, così da fornire una migliore assistenza e migliori servizi garantiti da questi stessi diritti.
2. Con riferimento ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato parte si impegna a prendere misure, sino al massimo delle risorse di cui dispone e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, al fine di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente convenzione che siano immediatamente applicabili in conformità al diritto internazionale.
3. Nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.
4. Nessuna disposizione della presente convenzione può pregiudicare provvedimenti più favorevoli per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, contenuti nella legislazione di uno Stato parte o nella legislazione internazionale in vigore per quello Stato. Non sono ammesse restrizioni o deroghe ai diritti umani e alle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato parte alla presente convenzione in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in minor misura.
5. Le disposizioni della presente convenzione si estendono a tutte le unità costitutive degli Stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

Articolo 5

Uguaglianza e non discriminazione

1. Gli Stati parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.
2. Gli Stati parti vietano ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantiscono alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento.
3. Al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli.
4. Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire de facto l'uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente convenzione.

Articolo 6

Donne con disabilità

1. Gli Stati parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, adottano misure per garantire loro il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso e piena emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella presente convenzione.

Articolo 7

Minori con disabilità

1. Gli Stati parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori.
2. In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente.
3. Gli Stati parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su tutte le questioni che li riguardano e le loro opinioni sono debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età e grado di maturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età, allo scopo di realizzare tale diritto.

*Articolo 8***Sensibilizzazione**

1. Gli Stati parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:
 - a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;
 - b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età, in tutti gli ambiti;
 - c) promuovere la consapevolezza delle capacità e dei contributi delle persone con disabilità.
2. Nell'ambito delle misure che adottano a tal fine, gli Stati parti:
 - a) avviano e conducono efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico al fine di:
 - i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;
 - ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;
 - iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, del loro contributo nell'ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro;
 - b) promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;
 - c) incoraggiano tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone con disabilità in modo conforme agli obiettivi della presente convenzione;
 - d) promuovono programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.

*Articolo 9***Accessibilità**

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra l'altro, a:
 - a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
 - b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.
2. Gli Stati parti inoltre adottano misure adeguate per:
 - a) sviluppare ed emanare norme minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l'applicazione;
 - b) garantire che gli organismi privati che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;
 - c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;
 - d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
 - e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;

- f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro accesso all'informazione;
- g) promuovere l'accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso Internet;
- h) promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.

Articolo 10

Diritto alla vita

Gli Stati parti riaffermano che il diritto alla vita è connesso alla persona umana ed adottano tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 11

Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie

Gli Stati parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale in materia di diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali.

Articolo 12

Uguale riconoscimento dinanzi alla legge

1. Gli Stati parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.
2. Gli Stati parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.
3. Gli Stati parti adottano misure adeguate per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica.
4. Gli Stati parti assicurano che tutte le misure relative all'esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità al diritto internazionale in materia di diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone.
5. Fatto salvo quanto disposto nel presente articolo, gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate ed efficaci per garantire l'uguale diritto delle persone con disabilità alla proprietà o ad ereditarla, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicurano che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

Articolo 13

Accesso alla giustizia

1. Gli Stati parti garantiscono l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta e indiretta, anche in qualità di testimoni, in tutte le fasi del procedimento giudiziario, inclusa la fase investigativa e le altre fasi preliminari.
2. Allo scopo di aiutare a garantire l'effettivo accesso delle persone con disabilità alla giustizia, gli Stati parti promuovono una formazione adeguata per coloro che operano nel campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia ed il personale penitenziario.

Articolo 14

Libertà e sicurezza della persona

1. Gli Stati parti garantiscono che le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri:
 - a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale;

b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente, che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l'esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della libertà.

2. Gli Stati parti assicurano che, nel caso in cui siano private della libertà a seguito di qualsiasi procedura, le persone con disabilità abbiano diritto, su base di uguaglianza con gli altri, alle garanzie previste dal diritto internazionale in materia di diritti umani e siano trattate conformemente agli scopi ed ai principi della presente convenzione, compreso quello di ricevere un accomodamento ragionevole.

Articolo 15

Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti

1. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il proprio libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche.

2. Gli Stati parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura idonee ad impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 16

Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti

1. Gli Stati parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti legati al genere.

2. Gli Stati parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, assicurando alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne prendono cura, in particolare, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all'età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell'età, del genere e della disabilità.

3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati parti assicurano che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità indipendenti.

4. Gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, l'autostima, la dignità e l'autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere ed all'età.

5. Gli Stati parti adottano una legislazione e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti.

Articolo 17

Protezione dell'integrità della persona

Ogni persona con disabilità ha diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 18

Libertà di movimento e cittadinanza

1. Gli Stati parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilità:

a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;

b) non siano private, a causa della disabilità, della capacità di ottenere, detenere ed utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza o altra documentazione di identificazione, o di utilizzare le procedure pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento;

c) siano libere di lasciare qualunque paese, incluso il proprio;

d) non siano private, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio paese.

2. I minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la nascita e hanno diritto sin dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi allevati.

Articolo 19

Vita indipendente ed inclusione nella società

Gli Stati parti alla presente convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:

- a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
- b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;
- c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.

Articolo 20

Mobilità personale

Gli Stati parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a:

- a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti e a costi accessibili;
- b) agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione di qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili;
- c) fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;
- d) incoraggiare i produttori di ausili alla mobilità, apparati e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.

Articolo 21

Libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione

Gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta, come definito dall'articolo 2 della presente convenzione, provvedendo in particolare a:

- a) mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate al grande pubblico in forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;
- b) accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità alla lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta;
- c) richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso Internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;
- d) incoraggiare i mezzi di comunicazione di massa, inclusi gli erogatori di informazione tramite Internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;
- e) riconoscere e promuovere l'uso della lingua dei segni.

*Articolo 22***Rispetto della vita privata**

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla propria sistemazione, può essere soggetta ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza o in altri tipi di comunicazione, o a lesioni illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
2. Gli Stati parti tutelano il carattere confidenziale delle informazioni personali, di quelle relative alla salute e alla riabilitazione delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

*Articolo 23***Rispetto del domicilio e della famiglia**

1. Gli Stati parti adottano misure efficaci ed adeguate ad eliminare le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in tutto ciò che attiene al matrimonio, alla famiglia, alla genitorialità e alle relazioni personali, su base di uguaglianza con gli altri, in modo da garantire che:
 - a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età per contrarre matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei contraenti;
 - b) sia riconosciuto il diritto delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all'intervallo tra le nascite e di avere accesso, in modo appropriato secondo l'età, alle informazioni in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari ad esercitare tali diritti;
 - c) le persone con disabilità, inclusi i minori, conservino la loro fertilità su base di uguaglianza con gli altri.
2. Gli Stati parti garantiscono i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di minori o di simili istituti, ove tali istituti siano previsti dalla legislazione nazionale; in ogni caso l'interesse superiore del minore resta la considerazione preminente. Gli Stati parti forniscono un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell'esercizio delle loro responsabilità di genitori.
3. Gli Stati parti garantiscono che i minori con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Ai fini della realizzazione di tali diritti e per prevenire l'occultamento, l'abbandono, la mancanza di cure e la segregazione di minori con disabilità, gli Stati parti si impegnano a fornire informazioni, servizi e sostegni tempestivi e completi ai minori con disabilità e alle loro famiglie.
4. Gli Stati parti garantiscono che un minore non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti, soggette a verifica giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del minore. In nessun caso un minore deve essere separato dai suoi genitori in ragione della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.
5. Gli Stati parti si impegnano, qualora i familiari più stretti non siano in condizioni di prendersi cura di un minore con disabilità, a non tralasciare alcuno sforzo per assicurare una sistemazione alternativa all'interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un contesto familiare.

*Articolo 24***Istruzione**

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:
 - a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
 - b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
 - c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.

2. Nell'attuazione di tale diritto, gli Stati parti assicurano che:
- le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da un'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria o dall'istruzione secondaria;
 - le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono, ad un'istruzione primaria inclusiva, di qualità e libera ed all'istruzione secondaria;
 - venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno;
 - le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;
 - siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.
3. Gli Stati parti offrono alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati parti adottano misure adeguate, in particolare al fine di:
- agevolare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, delle capacità di orientamento e di mobilità ed agevolare il sostegno tra pari ed attraverso un mentore;
 - agevolare l'apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei sordi;
 - garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione.
4. Allo scopo di facilitare l'esercizio di tale diritto, gli Stati parti adottano misure adeguate nell'impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nella lingua dei segni o nel Braille e per formare i dirigenti ed il personale che lavora a tutti i livelli del sistema educativo. Tale formazione include la consapevolezza della disabilità e l'utilizzo di appropriate modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, e di tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.
5. Gli Stati parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti e all'apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un accomodamento ragionevole.

Articolo 25

Salute

Gli Stati parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità. Gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate a garantire loro l'accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione. In particolare, gli Stati parti devono:

- fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità e dello stesso livello dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute pubblica destinati alla popolazione;
- fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui hanno necessità proprio in ragione delle loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d'urgenza, e i servizi destinati a ridurre al minimo e a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani;
- fornire questi servizi sanitari alle persone con disabilità il più vicino possibile alle proprie comunità, comprese le aree rurali;
- richiedere agli specialisti sanitari di prestare alle persone con disabilità cure della medesima qualità di quelle fornite agli altri, anche sulla base di un consenso libero e informato, mediante un'opera di sensibilizzazione, in particolare, in materia di diritti umani, dignità, autonomia, e necessità delle persone con disabilità attraverso la formazione e l'adozione di regole deontologiche nel campo della sanità pubblica e privata;

- e) vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione per malattia e, nei paesi nei quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un'assicurazione sulla vita;
- f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità.

Articolo 26

Abilitazione e riabilitazione

1. Gli Stati parti adottano misure efficaci e adeguate, in particolare facendo ricorso a forme di mutuo sostegno, al fine di permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali, il pieno inserimento e la piena partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati parti organizzano, rafforzano e sviluppano servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare nei settori della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi:
 - a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità di ciascuno;
 - b) facilitino la partecipazione e l'integrazione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano volontari e siano a disposizione delle persone con disabilità il più vicino possibile alle loro comunità, comprese le aree rurali.
2. Gli Stati parti promuovono lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.
3. Gli Stati parti promuovono l'offerta, la conoscenza e l'utilizzo di tecnologie e strumenti di sostegno, progettati per le persone con disabilità, che ne facilitino l'abilitazione e la riabilitazione.

Articolo 27

Lavoro e occupazione

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, inclusivo e accessibile alle persone con disabilità. Gli Stati parti garantiscono e favoriscono l'esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno acquisito una disabilità durante l'impiego, prendendo appropriate iniziative, anche legislative, in particolare al fine di:
 - a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell'impiego, l'avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;
 - b) proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli, compresa la parità di opportunità e l'uguaglianza di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la protezione da molestie e le procedure di composizione delle controversie;
 - c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;
 - d) consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua;
 - e) promuovere opportunità di impiego e l'avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l'assistenza nella ricerca, nell'ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nel reinserimento nello stesso;
 - f) promuovere opportunità di lavoro autonomo, l'imprenditorialità, l'organizzazione di cooperative e l'avvio di attività economiche in proprio;
 - g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
 - h) favorire l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure adeguate che possono includere programmi di azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;
 - i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro;
 - j) promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato del lavoro;
 - k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per le persone con disabilità.

2. Gli Stati parti assicurano che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato di servitù e siano protette, su base di uguaglianza con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

Articolo 28

Adeguati livelli di vita e protezione sociale

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità e alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, e al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale e al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:

- a) garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua salubre, ed assicurare loro l'accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni derivanti dalla disabilità che siano appropriati ed a costi accessibili;
- b) garantire l'accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle minori con disabilità nonché delle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale e a quelli di riduzione della povertà;
- c) garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie in situazioni di povertà l'accesso all'aiuto pubblico per sostenere le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di sostegno e orientamento, aiuto economico o forme di presa in carico;
- d) garantire l'accesso delle persone con disabilità ai programmi di alloggio sociale;
- e) garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi ed ai trattamenti pensionistici.

Articolo 29

Partecipazione alla vita politica e pubblica

Gli Stati parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei diritti politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli altri, e si impegnano a:

- a) garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone con disabilità di votare ed essere elette, tra l'altro:
 - i) assicurando che le procedure, le strutture e i materiali elettorali siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;
 - ii) proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto, senza intimidazioni, in elezioni e in referendum popolari, e a candidarsi alle elezioni, a esercitare effettivamente i mandati elettivi e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando, ove appropriato, il ricorso a tecnologie nuove e di supporto;
 - iii) garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandole a farsi assistere da una persona di loro scelta per votare.
- b) promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla conduzione degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di uguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione alla vita pubblica, in particolare attraverso:
 - i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative impegnate nella vita pubblica e politica del paese e alle attività e all'amministrazione dei partiti politici;
 - ii) la costituzione di organizzazioni di persone con disabilità e l'adesione alle stesse al fine di rappresentarle a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

*Articolo 30***Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport**

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:
 - a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;
 - b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili;
 - c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.
2. Gli Stati parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.
3. Gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale, a garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole o discriminatorio all'accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali.
4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento e al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi.
5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati parti adottano misure adeguate a:
 - a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
 - b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;
 - c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;
 - d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;
 - e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

*Articolo 31***Statistiche e raccolta dei dati**

1. Gli Stati parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, che permettano loro di formulare e attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla presente convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di tali informazioni deve:
 - a) essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, per garantire la riservatezza e il rispetto della vita privata e familiare delle persone con disabilità;
 - b) essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l'uso delle statistiche.
2. Le informazioni raccolte in conformità al presente articolo devono essere disaggregate in maniera appropriata e devono essere utilizzate per valutare l'adempimento degli obblighi contratti dagli Stati parti alla presente convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che le persone con disabilità affrontano nell'esercizio dei propri diritti.
3. Gli Stati parti assumono la responsabilità della diffusione di tali statistiche e garantiscono la loro accessibilità sia alle persone con disabilità che agli altri.

*Articolo 32***Cooperazione internazionale**

1. Gli Stati parti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente convenzione, e adottano adeguate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove del caso, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Possono, in particolare, adottare misure destinate a:

- a) far sì che la cooperazione internazionale, compresi i programmi internazionali di sviluppo, includa le persone con disabilità e sia a loro accessibile;
- b) agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e migliori prassi;
- c) agevolare la cooperazione nella ricerca e nell'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;
- d) fornire, ove del caso, assistenza tecnica ed economica, anche attraverso agevolazioni all'acquisto e alla condivisione di tecnologie di accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.

2. Le disposizioni del presente articolo fanno salvo l'obbligo di ogni Stato parte di adempiere agli obblighi che ha assunto in virtù della presente convenzione.

*Articolo 33***Applicazione a livello nazionale e monitoraggio**

1. Gli Stati parti designano, in conformità al proprio sistema di governo, uno o più punti di contatto per le questioni relative all'attuazione della presente convenzione, e si propongono di creare o individuare in seno alla propria amministrazione una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le azioni legate all'attuazione della presente convenzione nei differenti settori e a differenti livelli.

2. Gli Stati parti, conformemente ai propri sistemi giuridici e amministrativi, mantengono, rafforzano, designano o istituiscono al proprio interno una struttura, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l'attuazione della presente convenzione. Nel designare o stabilire tale meccanismo, gli Stati parti tengono in considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.

3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipa al processo di monitoraggio.

*Articolo 34***Comitato sui diritti delle persone con disabilità**

1. È istituito un comitato sui diritti delle persone con disabilità (il «comitato»), che svolge le funzioni qui di seguito indicate.

2. Il comitato si compone, al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, di dodici esperti. Alla data del deposito di sessanta ratifiche o adesioni alla presente convenzione sono aggiunti sei membri al comitato, che raggiungerà la composizione massima di diciotto membri.

3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta levatura morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel settore oggetto della presente convenzione. Nella designazione dei propri candidati, gli Stati parti sono invitati a tenere in debita considerazione le disposizioni stabilite nell'articolo 4, paragrafo 3, della presente convenzione.

4. I membri del comitato sono eletti dagli Stati parti, tenendo in considerazione i principi di equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di esperti con disabilità.

5. I membri del comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della conferenza degli Stati parti. A tali riunioni, ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parti, sono eletti membri del comitato i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.

6. La prima elezione ha luogo entro sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parti a proporre i propri candidati nel termine di due mesi. Successivamente il segretario generale prepara una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati parti che li hanno proposti, e la comunica agli Stati parti della presente convenzione.
7. I membri del comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scade al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nominativi dei sei membri sono estratti a sorte dal presidente della riunione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
8. L'elezione dei sei membri addizionali del comitato si tiene in occasione delle elezioni ordinarie, secondo le pertinenti disposizioni del presente articolo.
9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del comitato o se, per qualsiasi altro motivo, questi dichiara di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato parte che ne aveva proposto la candidatura nomina un altro esperto in possesso delle qualifiche e dei requisiti stabiliti dalle pertinenti disposizioni del presente articolo per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato corrispondente.
10. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
11. Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del comitato il personale e le strutture necessari ad esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della presente convenzione e convoca la prima riunione.
12. I membri del comitato ricevono, con l'approvazione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, emolumenti provenienti dalle risorse delle Nazioni Unite nei termini e alle condizioni fissate dall'assemblea generale, tenendo in considerazione l'importanza delle funzioni del comitato.
13. I membri del comitato beneficiano delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità accordate agli esperti in missione per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite come stabilito nelle pertinenti sezioni della convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 35

I rapporti degli Stati parti

1. Ogni Stato parte presenta al comitato, tramite il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi in virtù della presente convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente convenzione per lo Stato parte interessato.
2. Successivamente, gli Stati parti presentano rapporti complementari almeno ogni quattro anni e ogni altro rapporto che il comitato richieda.
3. Il comitato stabilisce le linee guida applicabili per quanto attiene al contenuto dei rapporti.
4. Gli Stati parti che hanno presentato al comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti, nei propri rapporti successivi, a ripetere informazioni già fornite. Gli Stati parti sono invitati a redigere i propri rapporti secondo una procedura aperta e trasparente e a tenere in dovuta considerazione le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della presente convenzione.
5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che incidono sull'adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

Articolo 36

Esame dei rapporti

1. Ogni rapporto viene esaminato dal comitato, il quale formula su di esso i suggerimenti e le raccomandazioni di carattere generale che ritiene appropriati e li trasmette allo Stato parte interessato. Lo Stato parte può rispondere fornendo al comitato tutte le informazioni che ritenga utili. Il comitato può richiedere ulteriori informazioni agli Stati parti in relazione all'attuazione della presente convenzione.
2. Se uno Stato parte è significativamente in ritardo nella presentazione del rapporto, il comitato può notificare allo Stato parte in causa che esso sarà costretto ad esaminare l'applicazione della presente convenzione nello Stato parte sulla base di attendibili informazioni di cui possa disporre, a meno che il rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi successivi alla notifica. Il comitato invita lo Stato parte interessato a partecipare a tale esame. Qualora lo Stato parte risponda presentando il suo rapporto, si applicano le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette i rapporti a disposizione di tutti gli Stati parti.
4. Gli Stati parti rendono i propri rapporti ampiamente disponibili al pubblico nei rispettivi paesi e facilitano l'accesso ai suggerimenti e alle raccomandazioni generali che fanno seguito a questi rapporti.
5. Il comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle agenzie specializzate, ai fondi e programmi delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati parti che contengano una richiesta o indichino l'esigenza di un parere o di assistenza tecnica, accompagnati, ove del caso, da osservazioni e suggerimenti del comitato, concernenti tale richiesta o esigenza.

Articolo 37

Cooperazione tra gli Stati parti ed il comitato

1. Gli Stati parti collaborano con il comitato e assistono i suoi membri nell'adempimento del loro mandato.
2. Nelle sue relazioni con gli Stati parti, il comitato accorda tutta l'attenzione necessaria alle modalità e ai mezzi per incrementare le capacità nazionali al fine dell'attuazione della presente convenzione, in particolare attraverso la cooperazione internazionale.

Articolo 38

Relazione del comitato con altri organismi

Per promuovere l'applicazione effettiva della presente convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore interessato dalla presente convenzione:

- a) le agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell'esame dell'attuazione delle disposizioni della presente convenzione che rientrano nel loro mandato. Il comitato può invitare le istituzioni specializzate e ogni altro organismo che ritenga adeguato a fornire pareri specialistici sull'attuazione della convenzione nei settori che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati. Il comitato può invitare le istituzioni specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull'applicazione della convenzione nei settori che rientrano nel loro ambito di attività;
- b) il comitato, nell'esecuzione del proprio mandato, consulta, ove lo ritenga opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani, al fine di garantire la coerenza delle rispettive linee guida sulla stesura dei rapporti, dei suggerimenti e delle raccomandazioni generali e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Articolo 39

Rapporto del comitato

Il comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all'assemblea generale e al Consiglio economico e sociale, e può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel rapporto del comitato accompagnati dai commenti, ove del caso, degli Stati parti.

Articolo 40

Conferenza degli Stati parti

1. Gli Stati parti si riuniscono regolarmente in una conferenza degli Stati parti per esaminare ogni questione concernente l'applicazione della presente convenzione.
2. La conferenza degli Stati parti viene convocata dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione. Le riunioni successive vengono convocate dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della conferenza degli Stati parti.

Articolo 41

Depositario

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della presente convenzione.

Articolo 42

Firma

La presente convenzione è aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e delle Organizzazioni d'integrazione regionale presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal 30 marzo 2007.

*Articolo 43***Consenso ad essere vincolato**

La presente convenzione è sottoposta a ratifica degli Stati firmatari e alla conferma formale delle organizzazioni d'integrazione regionale firmatarie. È aperta all'adesione di ogni Stato o organizzazione d'integrazione regionale che non abbia firmato la convenzione stessa.

*Articolo 44***Organizzazioni d'integrazione regionale**

1. Per «organizzazione d'integrazione regionale» si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla presente convenzione. Nei propri strumenti di conferma o adesione formale, tali organizzazioni dichiarano l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato dalla presente convenzione. Successivamente, esse notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle proprie competenze.

2. I riferimenti agli «Stati parti» nella presente convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.

3. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 1, e dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, della presente convenzione, non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un'organizzazione d'integrazione regionale.

4. Le organizzazioni d'integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, nella conferenza degli Stati parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono parti alla presente convenzione. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

*Articolo 45***Entrata in vigore**

1. La presente convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato o organizzazione d'integrazione regionale che ratifichi o confermi formalmente la presente convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventesimo strumento, la convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello Stato o dell'organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.

*Articolo 46***Riserve**

1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo della presente convenzione.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

*Articolo 47***Emendamenti**

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento alla presente convenzione e sottoporlo al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il segretario generale comunica le proposte di emendamento agli Stati parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti al fine di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronunzia a favore della convocazione di tale conferenza, il segretario generale convoca la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parti presenti e votanti è sottoposto dal segretario generale all'assemblea generale delle Nazioni Unite per l'approvazione e a tutti gli Stati parti per la successiva accettazione.

2. Ogni emendamento adottato e approvato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati parti alla data dell'adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L'emendamento è vincolante solo per gli Stati parti che lo hanno accettato.

3. Se la conferenza degli Stati parti decide in questi termini per consenso, un emendamento adottato e approvato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo e riguardante esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entra in vigore per tutti gli Stati parti il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati parti alla data dell'adozione dell'emendamento.

Articolo 48

Denuncia

Ogni Stato parte può denunciare la presente convenzione per mezzo di notifica scritta al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Gli effetti della denuncia decorrono un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del segretario generale.

Articolo 49

Formati accessibili

Il testo della presente convenzione viene reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 50

Testi autentici

I testi in arabo, cinese, francese, inglese, spagnolo e russo della presente convenzione fanno ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente convenzione.

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA COMPETENZA DELLA COMUNITÀ EUROPEA NELL'AMBITO DISCIPLINATO DALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

(Dichiarazione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, della convenzione)

L'articolo 44, paragrafo 1, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità («la convenzione») prevede che le organizzazioni regionali d'integrazione dichiarino nei loro strumenti di conferma o adesione formale l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato dalla convenzione.

Gli Stati membri della Comunità europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La Comunità europea rileva che, ai fini della convenzione, i termini «Stati parti» si applicano alle organizzazioni regionali d'integrazione nei limiti delle loro competenze.

La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità si applica, per quanto riguarda le competenze della Comunità europea, ai territori nei quali è applicato il trattato che istituisce la Comunità europea ed alle condizioni enunciate nel trattato stesso, in particolare all'articolo 299.

Ai sensi dell'articolo 299, la presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri ai quali non si applica detto trattato e non pregiudica misure o posizioni che gli Stati membri interessati potrebbero adottare in virtù della convenzione a nome e nell'interesse di quei territori.

In conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, della convenzione, la presente dichiarazione indica le competenze trasferite alla Comunità dagli Stati membri, nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, relativamente ai settori contemplati dalla convenzione.

La portata e l'esercizio delle competenze comunitarie sono soggetti, per loro stessa natura, ad una continua evoluzione e, all'occorrenza, la Comunità completerà o modificherà la presente dichiarazione, in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, della convenzione.

In talune materie la Comunità europea ha competenza esclusiva, in altre la competenza è condivisa tra la Comunità europea e gli Stati membri. Gli Stati membri restano competenti su tutte le materie per le quali non è stata trasferita alla Comunità europea alcuna competenza.

Attualmente:

- 1) La Comunità ha competenza esclusiva in materia di compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune e la tariffa doganale comune.

Nella misura in cui le disposizioni della convenzione incidono sulle disposizioni del diritto comunitario, la Comunità europea ha una competenza esclusiva per accettare tali obblighi per quanto riguarda la propria pubblica amministrazione. A tale proposito, la Comunità dichiara di avere competenza a trattare la regolamentazione dell'assunzione, delle condizioni di servizio, della retribuzione, della formazione ecc. per i funzionari e non eletti, in base agli statuti e alle norme di applicazione di tali statuti⁽¹⁾.

- 2) La Comunità condivide competenze con gli Stati membri per quanto riguarda le misure intese a combattere la discriminazione fondata sulla disabilità, la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali, l'agricoltura, i trasporti ferroviari, stradali, marittimi e aerei, la tassazione, il mercato interno, la parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, la politica relativa alla rete transeuropea di trasporto e le statistiche.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

La Comunità europea ha competenza esclusiva di aderire alla convenzione per quanto riguarda i suddetti settori solo nella misura in cui le disposizioni della convenzione o i relativi strumenti giuridici di esecuzione incidono su norme comuni precedentemente stabilite dalla Comunità europea. Laddove le norme comunitarie esistono ma restano impregiudicate, in particolare laddove le disposizioni comunitarie in vigore stabiliscono solo norme minime, gli Stati membri sono competenti, fatta salva la competenza della Comunità europea di intervenire in materia. Altrimenti la competenza è degli Stati membri. In appendice figura un elenco degli atti pertinenti adottati dalla Comunità europea. L'estensione della competenza comunitaria derivante da tali atti va valutata con riferimento alle disposizioni precise di ciascuna misura, in particolare la misura in cui tali disposizioni stabiliscono norme comuni.

- 3) Le seguenti politiche CE possono altresì avere pertinenza per la convenzione ONU: gli Stati membri e la Comunità si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione; la Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione; la Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri; per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica e sociale; la Comunità persegue una politica di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi, fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri.
-

Appendice

ATTI COMUNITARI RELATIVI ALLE MATERIE DISCIPLINATE DALLA CONVENZIONE

Gli atti comunitari figuranti di seguito illustrano la sfera di competenza della Comunità in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea. In particolare la Comunità europea ha competenza esclusiva in talune materie, in altre la competenza è condivisa tra Comunità e Stati membri. L'estensione della competenza comunitaria derivante da tali atti va valutata con riferimento alle disposizioni precise di ciascuna misura, in particolare in che misura tali disposizioni stabiliscono norme comuni sulle quali le disposizioni della convenzione incidono.

— Accessibilità

Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10).

Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE (GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1).

Direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6), modificata dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114).

Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1), modificata dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114).

Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1).

Direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 18).

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

Decisione 2008/164/CE della Commissione, del 21 dicembre 2007, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità concernente le persone a mobilità ridotta nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (GU L 64 del 7.3.2008, pag. 72).

Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1), modificata dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14), modificata dalla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21) e modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU L 52 del 27.2.2008, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14), modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).

Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33), modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).

— Vita indipendente e inclusione nella società, lavoro e occupazione

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

Regolamento (CEE) n. 2289/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 220 dell'11.8.1983, pag. 15).

Direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 38).

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1).

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1), modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 116 del 9.5.2009, pag. 18).

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

— Mobilità personale

Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1).

Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione, dell'11 dicembre 2007, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili (GU L 10 del 12.1.2008, pag. 1).

— Accesso all'informazione

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67), modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).

Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27).

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

— Statistiche e raccolta dei dati

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

Regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3) con relativi regolamenti di applicazione.

Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1) con relativi regolamenti di applicazione.

Regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) (GU L 113 del 30.4.2007, pag. 3) con relativi regolamenti di applicazione.

Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70).

— Cooperazione internazionale

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1).

ALLEGATO III

RISERVA DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL'ARTICOLO 27, PARAGRAFO 1, DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

La Comunità europea afferma che secondo la legislazione comunitaria (segnatamente la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), gli Stati membri possono, nel caso, esprimere le proprie riserve in merito all'articolo 27, paragrafo 1, della convenzione sulla disabilità in quanto l'articolo 3, paragrafo 4, della suddetta direttiva del Consiglio conferisce loro il diritto di escludere la non discriminazione fondata sulla disabilità dal campo d'applicazione della direttiva per quanto riguarda l'impiego nelle forze armate. La Comunità dichiara pertanto di concludere la convenzione fatto salvo il diritto summenzionato, conferito agli Stati membri a norma della legislazione comunitaria.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che determina le prime regioni per l'inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS)

[notificata con il numero C(2009) 8542]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2010/49/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) Secondo tale valutazione, la prima regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione al VIS dei dati in materia di visti per tutte le domande di visto è l'Africa settentrionale.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) La seconda regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione al VIS dei dati in materia di visti per tutte le domande di visto è il Vicino Oriente, con l'eccezione del territorio palestinese occupato, dovuta alle gravi difficoltà tecniche che si potrebbero verificare nella fornitura di apparecchiature alle rappresentanze o agli uffici consolari interessati. In una fase successiva dovrà essere adottata una decisione sull'inizio delle attività del VIS in questo territorio.

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 48, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 48 del regolamento (CE) n. 767/2008 prevede un'applicazione progressiva delle attività del VIS. Di conseguenza occorre determinare le prime regioni in cui i dati da inserire nel VIS, compresi le fotografie e i dati relativi alle impronte digitali, devono essere raccolti e trasmessi al VIS per tutte le domande di visto nella regione interessata, durante le prime fasi dell'applicazione progressiva.

(6) La terza regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione al VIS dei dati in materia di visti per tutte le domande di visto è la regione del Golfo.

(2) Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2008, tali regioni devono essere determinate in base ai seguenti criteri: il rischio di immigrazione illegale, le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri e la fattibilità della raccolta di dati biometrici da tutte le località di tali regioni.

(7) Onde evitare lacune nella lotta contro l'immigrazione irregolare e nella protezione della sicurezza interna, i valichi di frontiera Schengen dovrebbero essere designati come regione separata per l'avvio delle operazioni, in modo da coprire le domande di visto presentate alle frontiere esterne. Gli Stati membri dovrebbero cercare di iniziare appena possibile la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS presso i valichi delle frontiere esterne, al fine di evitare che cittadini di paesi terzi delle regioni in questione eludano l'avvio delle operazioni in tali regioni presentando la domanda alle frontiere esterne.

(3) La Commissione ha valutato le varie regioni indicate nel 2005 dagli esperti degli Stati membri per l'applicazione progressiva del VIS, tenendo conto, in particolare in relazione al primo criterio, di elementi quali i tassi medi di rifiuto del visto e dell'ingresso per ciascuna delle regioni e, per quanto riguarda il terzo criterio, del fatto che in alcune regioni è opportuno aumentare la presenza o la rappresentanza consolare per un'attuazione efficace del VIS.

(8) La data d'inizio delle attività in ciascuna di queste regioni dev'essere determinata dalla Commissione a norma dell'articolo 48, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 767/2008.

(9) Per la determinazione di altre regioni, le decisioni dovranno essere adottate in seguito, sulla base di una valutazione supplementare e aggiornata delle regioni in questione, svolta secondo i criteri pertinenti e l'esperienza compiuta durante l'attuazione nelle prime regioni definite dalla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

- (10) A norma dell'articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (CE) n. 767/2008 e pertanto non è vincolata dalle sue disposizioni né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché il richiamato regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, ha notificato con lettera del 13 ottobre 2008 l'avvenuto recepimento di tale acquis nel suo diritto interno. Ai sensi del diritto internazionale la Danimarca è quindi tenuta ad attuare la presente decisione.
- (11) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾. Il Regno Unito non è pertanto da quella vincolato né è soggetto alla sua applicazione. Il Regno Unito non è pertanto destinatario della presente decisione.
- (12) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽²⁾. L'Irlanda non è pertanto da quella vincolata né è soggetta alla sua applicazione. L'Irlanda non è pertanto destinataria della presente decisione.
- (13) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽³⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo ⁽⁴⁾.
- (14) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁵⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 delle decisioni del Consiglio 2008/146/CE ⁽⁶⁾ e 2008/149/GAI ⁽⁷⁾.
- (15) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 delle decisioni del Consiglio 2008/261/CE ⁽⁸⁾ e 2008/262/CE ⁽⁹⁾.
- (16) Per quanto riguarda Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (17) Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.
- (18) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽¹⁰⁾.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le regioni in cui la raccolta e la trasmissione dei dati al sistema d'informazione visti (VIS) inizieranno a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008, sono le seguenti:

⁽¹⁾ GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁶⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50.

⁽⁸⁾ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

— Prima regione:	Oman,
Algeria,	Qatar,
Egitto,	Arabia Saudita,
Libia,	Emirati arabi uniti,
Mauritania,	Yemen.
Marocco,	
Tunisia.	

Articolo 2

— Seconda regione:

Israele,
Giordania,

I valichi di frontiera esterna, quali definiti dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾, costituiscono una regione distinta. Per le domande di visto presentate alle frontiere esterne, la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS inizia secondo le disposizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008.

Libano,

Articolo 3

Siria.

— Terza regione:

Afghanistan,
Bahrein,

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Iran,

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Iraq,

Per la Commissione

Kuwait,

Jacques BARROT

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT